Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 291 del 14 dicembre 1989 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 93

LEGGE 30 novembre 1989, n. 392.

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 23 luglio 1987.

LEGGE 30 novembre 1989, n. 393.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla ripartizione della capacità sui servizi aerei regolari intraeuropei, con allegato, adottato a Parigi il 16 giugno 1987.

LEGGE 30 novembre 1989, n. 394.

Ratifica ed esecuzione del protocollo firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971.

LEGGE 30 novembre 1989, n. 395.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sull'assistenza statunitense al programma di ricostruzione relativo al terremoto del 23 novembre 1980 nell'Italia meridionale, effettuato a Roma il 15 dicembre 1985.

LEGGE 30 novembre 1989, n. 396.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985.

LEGGE 1° dicembre 1989, n. 397.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, effettuato a Roma il 25 marzo 1988.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 novembre 1989, n. **392.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 23 luglio 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA, in seguito all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato il 23 luglio 1987 a Bruxelles.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto *il Guardasigilli:* VASSALLI

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E
LA TURCHIA
RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
IN SEGUITO ALL'ADESIONE DEL REGNO DI SPAGNA E
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE
ALLA COMUNITA'

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

capi di Stato delle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, qui di seguito denominate "Stati membri",

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

capi di Stato delle parti aderenti alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, qui di seguito denominate "nuovi Stati membri",

da una parte, e

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA,

dall'altra,

HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti, resi necessari in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'accordo tra gli Stati membri e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970, modificato dal protocollo complementare tra gli Stati membri e la Turchia firmato ad Ankara il 30 giugno 1973, qui di seguito denominato "accordo", e a tal fine hanno designato come plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Paul NOTERDAEME,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Jakob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Werner UNGERER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

John H.F. CAMPBELL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Pietro CALAMIA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO ;

Joseph WEYLAND,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI

P.C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE

Leonardo MATHIAS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD

David H.A. HANNAY KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA .

Pulat TACAR,

Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

Delegato Permanente presso la Comunità economica europea,

Capo della Missione della Repubblica di Turchia ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese diventano parti contraenti dell'accordo.

ARTICOLO 2

I testi dell'accordo, redatti in lingua spagnola e portoghese e allegati al presente protocollo, fanno fede alle stesse condizioni dei testi originali.

ARTICOLO 3

All'articolo 5 dell'accordo i termini "del Regno di Spagna" sono inseriti prima dei termini "della Repubblica francese" ed i termini "della Repubblica portoghese" sono inseriti prima dei termini "del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".

ARTICOLO 4

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.

ARTICOLO 5

1. Il presente protocollo verrà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è redatto in duplice copia, in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e turca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, addi' ventitré luglio millenovecento-ottantasette.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

L'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970, è stato approvato con regolamento CEE n. 2760/72 del Consiglio del 19 dicembre 1972, pubbblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 293 del 29 dicembre 1972, ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1973. Detto accordo è stato modificato in seguito dal protocollo complementare, firmato ad Ankara il 30 giugno 1973, ratificato e reso esecutivo in Italia con legge 10 maggio 1976, n. 491, pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 21 luglio 1976.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1323):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 22 settembre 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 novembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 marzo 1989.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 1989 (atto n. 1323/*A* - relatore sen. FIORET).

Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3749):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, V e X.

Esaminato dalla III commissione l'8 novembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 9 novembre 1989 (atto n. 3749/*A* - relatore on. DUCE).

Esaminato in aula e approvato il 15 novembre 1989.

89G0465

LEGGE 30 novembre 1989, n. **393.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla ripartizione della capacità sui servizi aerei regolari intraeuropei, con allegato, adottato a Parigi il 16 giugno 1987.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo sulla ripartizione della capacità sui servizi aerei regolari intraeuropei, con allegato, adottato a Parigi il 16 giugno 1987.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

ACCORD INTERNATIONAL relatif au partage de la capacité sur les services aériens réguliers intra-européens

LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNES,

CONSIDERANT que, pour développer plus largement une concurrence contrôlée, il est souhaitable d'assouplir davantage le partage de la capacité; et

CONSIDERANT l'intérêt d'appliquer des principes et des procédures uniformes au partage de la capacité offerte en services aériens réguliers intra-européens,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

1) Le présent Accord établit les modalités à arrêter entre les Parties en vue du partage de la capacité suivant la définition du système spécifié dans l'Annexe au présent Accord.

2) Les Parties s'engagent à ne contracter entre elles aucune obligation ou entente qui serait plus restrictive que le présent Accord. Toutefois, rien dans le présent Accord ne fait obstacle au maintien ou à l'élaboration par les Parties, sur une base bilatérale ou entre un groupe d'Etats, d'arrangements conduisant à davantage de souplesse que cet Accord.

ARTICLE 2

Dans le présent Accord :

a) le terme "intra-européen" vise exclusivement les territoires en Europe des Etats membres de la Commission Européenne de l'Aviation Civile*;

b) le terme "capacité" désigne le nombre de sièges offerts en services aériens réguliers au cours d'une saison donnée;

c) l'expression "part de capacité" désigne la part de l'entreprise ou des entreprises de transport aérien d'une Partie au présent Accord, exprimée en pourcentage de la capacité totale mise en œuvre dans une relation intra-européenne bilatérale avec une autre Partie;

d) le terme "zone de souplesse" désigne une plage de capacité à l'intérieur des limites telles que spécifiées dans l'Annexe au présent Accord.

ARTICLE 3

Les consultations entre entreprises de transport aérien sur le partage de la capacité peuvent être autorisées mais ne seront pas imposées par les Parties au présent Accord.

ARTICLE 4

1) Pour chaque paire de pays, toutes les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties concernées, qui sont autorisées à exploiter des services aériens réguliers entre les territoires de ces dernières, soumettent en même temps que leurs horaires de vol, aux autorités aéronautiques des deux Parties, leurs propositions de capacité à mettre en œuvre au cours de la saison suivante. Ces propositions sont soumises soixante jours avant le début de ladite saison.

2) Sans préjudice des dispositions bilatérales ou multilatérales qui régissent la détermination de la capacité, les deux autorités aéronautiques font, quarante-cinq jours avant le commencement de la saison, la somme de la capacité totale proposée, chiffre qui sera considéré comme la capacité totale à partir de laquelle la zone de souplesse sera calculée, et approuvent les propositions de capacité qui répondent au système tel qué défini en Annexe au présent Accord.

* Aux fins de l'application des dispositions sur le partage de la capacité dans le présent Accord, le Danemark, la Norvège et la Suède seront considérés comme constituant un territoire unique.

3) Dans les cas où l'entreprise ou les entreprises de transport aérien d'une des Parties procèdent à une baisse unilatérale des capacités, et où une Partie restreint unilatéralement la capacité totale qui doit être offerte, les propositions de capacité de l'entreprise ou des entreprises de l'autre Partie seront approuvées dans la limite supérieure de la zone de souplesse appliquée à la capacité totale de la saison antérieure correspondante.

4) Toute part de capacité qui dépasse la limite supérieure de la zone de souplesse est traitée suivant les arrangements bilatéraux ou le régime d'approbation en vigueur entre les deux Parties. Dans les cas où la part de capacité que proposent l'entreprise ou les entreprises de transport aérien de l'une des Parties dépasse la limite supérieure de la zone de souplesse, cette Partie doit être avisée, quarante-cinq jours avant le commencement de la saison, du nombre maximal de sièges que l'autre Partie est disposée à approuver, et l'entreprise ou les entreprises sont informées en conséquence.

5) Dans toute situation où la part de capacité que proposent l'entreprise ou les entreprises de transport aérien d'une Partie dépasse la limite supérieure de la zone de souplesse et où l'approbation a été limitée comme le prévoit le paragraphe 4 du présent Article, il appartient aux autorités aéronautiques de la ou des entreprises postulantes de répartir la capacité entre leurs entreprises désignées. Cette répartition sera notifiée aux autorités aéronautiques de l'autre Partie.

ARTICLE 5

Les dispositions du système spécifié dans l'Annexe au présent Accord ne sauraient être utilisées pour effectuer des restrictions aux arrangements actuels de capacité.

ARTICLE 6

Les dispositions du systeme spécifié dans l'Annexe au présent Accord ne sauraient être utilisées pour infléchir les possibilités de mise à niveau en matière de capacité, en ce sens, qu'une fois intervenue l'approbation automatique des capacités conformément au système, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien de la Partie dont l'offre de capacité est inférieure peuvent décider de se porter, totalement ou partiellement, au niveau de la capacité offerte par l'entreprise ou les entreprises de l'autre Partie. Toutefois, l'entreprise ou les entreprises de cette dernière ne bénéficieront pas de l'approbation automatique pour des augmentations supplémentaires au cours de la même période.

ARTICLE 7

Tout différend relatif à l'application des dispositions du présent Accord est résolu par recours aux procédures bilatérales de règlement des différends qui sont en vigueur entre les deux Parties en cause.

ARTICLE 8

1) Tout différend entre deux ou plusieurs Parties relatif à l'interprétation du présent Accord et qui ne peut être réglé par voie de négociation est soumis à arbitrage, à la demande de l'une d'entre elles.

2) Si dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requete conformément au statut de la Cour.

ARTICLE 9

Le présent Accord est ouvert à la signature du représentant de tout Etat membre de la Commission Européenne de l'Aviation Civile.

ARTICLE 10

1) Le présent Accord est soumis à la ratification, l'approbation ou l'acceptation des Etats signataires.

2) Les instruments de ratification et les notifications d'approbation ou d'acceptation seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

ARTICLE 11

1) Le présent Accord entre en vigueur le trentième jour après le dépôt, par cinq Etats signataires, de leur instrument de ratification ou de leur notification d'approbation ou d'acceptation.

2) Par la suite, il entre en vigueur pour chaque Etat le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification ou de sa notification d'approbation ou d'acceptation.

ARTICLE 12

1) Après son entrée en vigueur le présent Accord est ouvert à l'adhésion de tout Etat non signataire membre de la Commission Européenne de l'Aviation Civile.

2) L'adhésion est effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et prend effet le trentième jour qui suit la date de ce dépôt.

ARTICLE 13

1) Toute Partie peut proposer l'amendement du présent Accord par notification écrite au Secrétaire de la Commission Européenne de l'Aviation Civile qui assure immédiatement la diffusion de l'amendement proposé à toutes les autres Parties. Si vingt-cinq pour cent au moins des Parties (y compris la Partie proposant l'amendement) conviennent de tenir une réunion des Parties en vue d'examiner cet amendement, la Commission Européenne de l'Aviation Civile convoque cette réunion, en avisant les Parties au moins trois mois à l'avance.

2) Toute proposition d'amendement approuvée par une majorité des Parties assistant à la réunion mentionnée au paragraphe 1 du présent Article, et recueillant ensuite l'accord des deux tiers des Parties, est soumise à toutes les Parties pour ratification, approbation ou acceptation.

3) L'amendement entre en vigueur, à l'égard des Parties qui l'ont ratifié, approuvé ou accepté, trente jours après que deux Parties aient déposé leur instrument de ratification ou leur notification d'approbation ou d'acceptation auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

4) L'amendement entre en vigueur, à l'égard de chaque Partie qui le ratifie, l'approuve ou l'accepte par la suite, le trentième jour après la date du dépôt de son instrument de ratification ou de sa notification d'approbation ou d'acceptation.

ARTICLE 14

1) Nonobstant les dispositions de l'Article 13, tout amendement du système de zones décrit dans l'Annexe au présent Accord qui aura été accepté par les autorités aéronautiques des deux tiers des Parties sera soumis aux autorités aéronautiques de toutes les Parties aux fins d'acceptation.

2) L'amendement entre en vigueur, pour les Parties dont les autorités aéronautiques l'ont accepté, trente jours après la notification à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale par les autorités aéronautiques de deux Parties de leur acceptation.

3) Par la suite, l'amendement entre en vigueur, dans le cas de chaque Partie dont l'autorité aéronautique l'a accepté, trente jours après la réception de la notification faite à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

ARTICLE 15

Le présent Accord peut être dénoncé par toute Partie au moyen d'une notification adressée à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Cette dénonciation prend effet un an après la date de réception de ladite notification.

ARTICLE 16

1) Il n'est admis aucune réserve au présent Accord, sauf conformément aux dispositions ci-après.

2) Toute Partie peut déclarer, au moment de signer, de ratifier, d'approuver ou d'accepter le présent Accord, ou d'y adhérer, qu'elle ne s'estime pas liée par le paragraphe 2 de l'Article 8. Les autres Parties ne sont pas liées par ledit paragraphe vis-à-vis d'une Partie ayant formulé cette réserve.

3) Toute Partie ayant formulé la réserve prévue au paragraphe 2 du présent Article peut la lever à tout moment par notification faite auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

ARTICLE 17

1) L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale envoie un exemplaire certifié du présent Accord à tous les Etats membres de la Commission Européenne de l'Aviation Civile.

2) Dès son entrée en vigueur, le présent Accord est enregistré auprès des Nations Unies par les soins de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

3) L'Organisation de l'Aviation Civile Internationale notifie à tous les Etats Parties au présent Accord :

a) toute signature du présent Accord;

b) le dépôt de tout instrument de ratification, de toute notification d'approbation ou d'acceptation ou de tout instrument d'adhésion, et la date du dépôt, dans les trente jours suivant ce dépôt;

c) la date à laquelle le présent Accord entre en vigueur conformément à l'Article 11;

d) toute notification de dénonciation du présent Accord conformément à l'Article 15, et la date de cette notification, dans les trente jours suivant sa réception;

e) toute notification de réserve faite en application de l'Article 16 et toute levée d'une telle réserve;

f) la date d'entrée en vigueur de tout amendement au présent Accord conformément à l'Article 13.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

FAIT à Paris, le seize juin de l'année mil neuf cent quatre-vingt-sept en un exemplaire unique en français, anglais et espagnol, les trois textes faisant également foi.

ANNEXE

SYSTEME DE ZONES

1. Le système est établi pour une période expérimentale de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.

2. Le système comprend deux étapes, dont la première (Etape 1) commence à la date d'entrée en vigueur de l'Accord et la deuxième (Etape 2) deux ans après cette date.

3. Au cours de l'Etape 1 et sous réserve des dispositions de l'Article 4 du présent Accord, les entreprises de transport aérien désignées ont toute liberté pour déployer, dans les limites d'une zone de souplesse de quarante-cinq pour cent à cinquante-cinq pour cent et sans possibilité d'intervention réglementaire, la capacité qui leur paraît répondre aux besoins du marché.

4. Un bilan de l'avancement du système sera entamé, sous les auspices de la Commission Européenne de l'Aviation Civile, dix-huit mois après son entrée en vigueur. A l'occasion de ce bilan, des propositions portant sur les procédures, critères et champ d'application de la deuxième étape pourront être soumises par tout Etat membre de la Commission Européenne de l'Aviation Civile, dans le but d'accroître la souplesse par rapport à la première

étape. Les modifications de système résultant de ce bilan seront soumises à la procédure prévue à l'Article 14 de l'Accord.

5. Dans l'éventualité où le bilan prevu au paragraphe 4 n'aboutirait pas à l'entrée en vigueur d'arrangements plus souples que ceux applicables au cours de l'Etape 1, l'entreprise ou les entreprises de transport aérien de toute Partie ayant atteint à la fin des deux années de l'Etape 1 la part maximale de cinquante-cinq pour cent de capacité, auront droit pour l'Etape 2 à une augmentation automatique de leur part de capacité valant un point de pourcentage calculé sur ce plafond.

6. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, la zone de souplesse de quarante-cinq pour cent à cinquante-cinq pour cent reste applicable pendant la période expérimentale de trois ans.

DECLARATION PAR LES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES

à la signature de l'Accord International relatif au partage de la capacité sur les services aériens réguliers intra-européens, daté du 16 juin 1987

En signant le présent Accord, les Etats membres des Communautés Européennes déclarent que les dispositions de l'Accord ne peuvent prévaloir sur le droit communautaire pour ce qui concerne les relations entre eux.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO INTERNAZIONALE

relativo alla ripartizione della capacità sui servizi aerei di linea intra-europei

I GOVERNI SOTTOSCRITTI

IN CONSIDERAZIONE dell'opportunità di una maggiore flessibilità nella ripartizione della capacità al fine di sviluppare in maniera più ampia una concorrenza controllata;

IN CONSIDERAZIONE dell'interesse di applicare princìpi e procedure uniformi nella ripartizione della capacità sui servizi aerei di linea intra-europei,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

1) Il presente Accordo determina le modalità da stabilirsi tra le Parti al fine della ripartizione della capacità in base alla definizione del sistema specificato nell'Annesso al presente Accordo.

2) Le Parti si impegnano a non contrattare tra di loro alcun obbligo o intesa che sia più limitativa del presente Accordo. Tuttavia, non v'è alcunché nel presente Accordo che precluda il mantenimento o l'elaborazione, ad opera delle Parti, a livello bilaterale o tra un gruppo di Stati, di intese orientate ad una maggiore flessibilità di quella prevista dal presente Accordo.

ARTICOLO 2

Nel presente Accordo:

a) il termine intra-europeo" indica esclusivamente i territori in Europa degli Stati membri della Commissione Europea dell'Aviazione Civile*

* Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sulla ripartizione della capacità nel presente Accordo, il Danimarca, la Norvegia e la Svezia saranno considerate come costituenti un territorio unico.

b) il termine "capacità" indica il numero di posti forniti nei servizi aerei di linea durante una data stagione;

c) il termine "quota di capacità" indica la quota dell'impresa o delle imprese di trasporto aereo di una Parte nel presente Accordo espressa in percentuale della capacità totale,posta in funzione nell'ambito di un rapporto inter-europeo bilaterale con un'altra Parte;

d) il termine "zona di flessibilità" indica una gamma di capacità nell'ambito dei limiti specificati nell'Annesso al presente Accordo.

ARTICOLO 3

Le consultazioni tra le imprese di trasporto aereo sulla ripartizione della capacità possono essere autorizzate, ma non saranno considerate come requisito obbligatorio dalle Parti al presente Accordo.

ARTICOLO 4

1) Per ogni coppia di paesi, tutte le imprese di trasporto aeree designate delle due Parti interessate, autorizzate a porre in esercizio servizi di linea tra i territori di queste ultime, sottopongono alle Autorità aeronautiche delle due Parti, contestualmente ai loro orari di volo, le loro offerte di capacità da porre in servizio nel corso della stagione successiva. Dette offerte saranno sottoposte sessanta giorni prima dell'inizio di detta stagione.

2) Senza pregiudizio delle disposizioni bilaterali o multilaterali che regolano la determinazione della capacità, le due autorità aeronautiche procederanno, quaranta-cinque giorni prima dell'inizio della stagione, al totale della capacità globale proposta, la cifra raggiunta essendo considerata come la capacità totale in base alla quale sarà effettuata la valutazione della zona di flessibilità,e approvano le proposte di capacità che corrispondono al sistema così come definito nell'Annesso al presente Accordo.

3) In tutti i casi in cui l'impresa o le imprese di trasporto aereo di una delle Parti procedano ad una riduzione unilaterale delle capacità, e qualora una Parte riduca unilateralmente la capacità totale che deve essere fornita, le offerte di capacità dell'impresa o delle imprese dell'altra Parte saranno

approvate fino al limite massimo della zona di flessibilità applicata alla capacità totale della stagione precedente corrispondente.

4) Ogni quota di capacità che superi il limite massimo della zona di flessibilità è sottoposta alle intese bilaterali o al regime di approvazione in vigore tra le due Parti. In tutti i casi in cui la quota di capacità offerta dall'impresa o dalle imprese di trasporto aereo di una delle Parti supera il limite massimo della zona di flessibilità, detta Parte deve essere informata quarantacinque giorni prima dell'inizio della stagione, del numero massimo di posti che l'altra Parte è disposta ad approvare, e l'impresa o le imprese saranno informate in merito.

5) In ogni situazione in cui la quota di capacità offerta dall'impresa o dalle imprese di trasporto aereo di una Parte supera il limite massimo della zona di flessibilità e nella quale l'approvazione è stata limitata, ai sensi del paragrafo 4 del presente Articolo, spetta alle Autorità aeronautiche della o delle imprese richiedenti, di ripartire la capacità tra le loro imprese designate. Tale ripartizione sarà notificata alle Autorità aeronautiche dell'altra Parte.

ARTICOLO 5

Le disposizioni del sistema dettagliato nell'Annesso al presente Accordo non possono essere utilizzate per apportare limitazioni alle attuali intese concernenti la capacità.

ARTICOLO 6

Le disposizioni del sistema specificato nell'Annesso al presente Accordo non potranno essere utilizzate in maniera da pregiudicare le possibilità di livellamento in materia di capacità, nel senso che, una volta raggiunta l'approvazione automatica delle capacità in conformità con il sistema, l'impresa o le imprese di trasporto aereo della Parte la cui offerta di capacità è inferiore possono decidere di incrementare, totalmente o parzialmente, tale capacità , al fine di raggiungere il livello di capacità offerto dall'impresa o dalle imprese dell'altra Parte. Tuttavia, l'impresa o le imprese di quest'ultima non beneficieranno dell'approvazione automatica per incrementi supplementari durante lo stesso periodo.

ARTICOLO 7

Ogni controversia relativa all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo sarà composta mediante ricorso alle procedure bilaterali di composizione delle controversie che sono in vigore tra le due Parti in causa.

ARTICOLO 8

1) Ogni controversia tra due o più Parti relativa alla interpretazione del presente Accordo e che non può essere composta per via di negoziato sarà sottoposta ad arbitrato a richiesta di una di dette Parti.

2) Se, nei sei mesi successivi alla data della domanda di arbitrato, le Parti non pervengono ad accordarsi sulla organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di tali Parti può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando un ricorso in conformità con lo statuto della Corte.

ARTICOLO 9

Il presente Accordo è aperto alla firma del rappresentante di ogni Stato membro della Commissione Europea dell'Aviazione Civile.

ARTICOLO 10

1) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, alla approvazione o alla accettazione degli Stati firmatari.

2. Gli strumenti di ratifica e le notifiche di approvazione o di accettazione saranno depositati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 11

1) Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito, da parte di cinque Stati firmatari, del loro strumento di ratifica o della loro notifica, di approvazione o di accettazione;

2) Successivamente, esso entra in vigore per ogni Stato il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica o della sua notifica di approvazione odi accettazione.

ARTICOLO 12

1) A seguito della sua entrata in vigore, il presente Accordo è aperto alla adesione di ogni Stato non firmatario membro della Commissione Europea dell'Aviazione Civile.

2) L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ed ha effetto il trentesimo giorno successivo alla data di detto deposito.

ARTICOLO 13

1) Ogni Parte può proporre l'emendamento del presente Accordo mediante notifica scritta al Segretario della Commissione Europea dell'Aviazione Civile, che provvede immediatamente a comunicare l'emendamento proposto a tutte le altre Parti. Se il venticinque almeno delle Parti (compresa la Parte che propone l'emendamento) decide di comune accordo di tenere una riunione delle Parti al fine di esaminare detto emendamento,la Commissione Europea dell'Aviazione Civile convoca detta riunione, notificandone le Parti con almeno tre mesi di anticipo.

2) Ogni proposta di emendamento, approvata da una maggioranza delle Parti che partecipano alle riunione di cui, al paragrafo 1 del presente Articolo, e che ottiene poi l'accordo di due terzi delle Parti, è sottoposta a tutte le Parti per ratifica, approvazione o accettazione.

3) L'emendamento entra in vigore, nei confronti delle Parti che lo hanno ratificato, approvato o accettato, trenta giorni dopo che due Parti abbiano depositato il loro strumento di ratifica o la loro notifica di approvazione o di accettazione presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

4) L'emendamento entra in vigore, nei confronti di ciascuna Parte che lo ratifica; lo approva o lo accetta successivamente, il trentesimo giorno dopo la data di deposito del suo strumento di ratifica, o della sua notifica di approvazione o di accettazione.

ARTICOLO 14

1) Nonostante le disposizioni dell'Articolo 13, ogni emendamento del sistema di zone specificato nell'Annesso al presente Accordo, che sia stato accettato delle Autorità aeronautiche di due terzi delle Parti sarà sottoposto alle Autorità aeronautiche di tutte le Parti ai fini dell'accettazione.

2) L'emendamento entra in vigore, per le Parti le cui Autorità aeronautiche lo abbiano accettato, trenta giorni dopo la notifica di accettazione alla Organizzazione dell'Aviazione civile ad opera delle Autorità aeronautiche di due Parti.

3)Successivamente, l'emendamento entra in vigore, per ogni Parte, l'Autorità aeronautica della quale lo abbia accettato, trenta giorni dopo la ricezione della notifica effettuata alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 15

Il presente Accordo può essere denunciato da ogni Parte mediante una notifica inviata alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale. Detta denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione di detta notifica.

ARTICOLO 16

1) Non è ammessa alcuna riserva al presente Accordo, tranne che in conformità con le seguenti disposizioni.

2) Ogni Parte può dichiarare, al momento di firmare, ratificare, approvare o accettare il presente Accordo o aderirvi, che essa non si ritiene vincolata dal paragrafo 2 dell'Articolo 8. Le altre Parti non sono vincolate da detto paragrafo nei confronti di un Parte che abbia formulato tale riserva.

3) Ogni Parte che abbia formulato la riserva di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, può ritirarla in ogni tempo mediante notifica alla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

ARTICOLO 17

1) L'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale invia una copia certificata del presente Accordo a tutti gli Stati membri della Commissione Europea dell'Aviazione Civile.

2) Sin dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo è registrato presso le Nazioni Unite a cura dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

3) L'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale notifica a tutte le stati Parti al presente Accordo:

a) ogni firma del presente Accordo;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di ogni notifica di approvazione on di accettazione o di ogni strumento di adesione, nonché la data del deposito, nei trenta giorni successivi a tale deposito.

c) la data alla quale il presence Accordo entra in vigore, in conformità con l'art. 11;

d) ogni notifica di denuncia del presente Accordo, in conformità con l'Art. 15, nonché la data di detta notifica, nei trenta giorni successivi alla sua ricezione;

e) ogni notifica di riserva effettuata in applicazione dell'Articolo 16, nonché il ritiro di tale riserva;

f) la data di entrata in vigore di ogni emendamento al presente Accordo, in conformita con l'Articolo 13.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. 1

FATTO a Parigi, il sedici giugno dell'anno millenovecentottansette in un esemplare unico in francese, inglese e spagnolo, i tre testi facenti ugualmente fede.

ALLEGATO

PIANO DELLE ZONE

1. Il Piano sarà stabilito per un periodo di prova di tre anni dalla data in cui l'Accordo entra in vigore.

2. Il Piano comprenderà due fasi: la prima delle quali (Fase 1) comincerà alla data in cui l'Accordo entra in vigore, la seconda (Fase 2) comincera 2 anni dopo tale data.

3. Durante la Fase 1 e ai sensi dell'Articolo 4 dell'Accordo, le linee aeree designate saranno libere di offrire - entro una zona di flessibilità dal 45% al 55%, e senza possibilità di intervento regolatorio - la capacità che esse ritengono sia necessaria per far fronte alle richieste di mercato.

4. Sarà dato il via ad un esame dei progressi raggiunti dal Piano sotto gli auspici della Conferenza europea sull'Aviazione Civile diciotto mesi dopo che esso sia entrato in vigore.
   Congiuntamente a tale esame, ogni Stato membro della Conferenza Europea sulla'Aviazione Civile avra la possibilità di avanzare proposte circa le modalità, i criteri e la portata della Fase 2, allo scopo di ottenere una flessibilità maggiore di quanto sia stata raggiunta nella Fase 1.
   Gli emendamenti al Piano - risultanti da detto esame - saranno soggetti alle procedure stabilite dall'Articolo 14 dell'Accordo.

5. Nell'eventualità che l'esame di cui al paragrafo 4 non porti all'adozione di soluzioni più flessibili di quelle vigenti durante la Fase 1, la linea aerea o le linee aeree di ciascuna delle Parti che alla fine del periodo di due anni della Fase 1, abbia raggiunto la quota di massima capacità del 55%, avrà diritto durante la Fase 2 ad un aumento automatico dell'1% nella quota di capacità, calcolata sulla base di questo massimale.

6. Fatto salvo il paragrafo 4, la zona di flessibilità dal 45% al 55% continuerà ad essere applicabile l'intero periodo di tre anni.

DICHIARAZIONE
DEGLI STATI MEMBRI
DELLE COMUNITA'EUROPEE

alla firma dell'Accordo Internazionale relativo alla ripartizione della capacità sui servizi aerei di linea intra-europei, in data 16 giugno 1987

Nel firmare il presente Accordo, gli Stati membri delle Comunità Europee dichiarano che le disposizioni dell'Accordo non possono prevalere sul diritto comunitario per quanto riguarda le loro reciproche relazioni.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 942):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 17 marzo 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 aprile 1988, con pareri delle commissioni 2ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 2 agosto 1988 (atto n. 942/1 - relatore sen. ROSATI).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3116):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 settembre 1988, con pareri delle commissioni II e IX.

Esaminato dalla III commissione il 25 gennaio 1989, 27 settembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 3 agosto 1989 (atto n. 3116/*A* - relatore on. DUCE).

Esaminato in aula e approvato il 15 novembre 1989.

89G0466

LEGGE 30 novembre 1989, n. 394.

Ratifica ed esecuzione del protocollo firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo firmato a Montreal il 24 febbraio 1988 per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo VI del protocollo medesimo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

PROTOCOLE

**pour la répression des actes illicites de violence
dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale,
complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile,
faite à Montréal le 23 septembre 1971**

LES ÉTATS PARTIES AU PRÉSENT PROTOCOLE.

CONSIDÉRANT que les actes illicites de violence qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité des personnes dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale ou-qui mettent en danger la sécurité de l'exploitation de ces aéroports, minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de ces aéroports et perturbent la sécurité et la bonne marche de l'aviation civile pour tous les État

CONSIDERANT que de tels actes preoccupent gravement la communauté internationale et que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir les mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteur

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions complémentaires à celles de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, en vue de traiter de tels actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES

Article premier

Le présent protocole complète la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 (nommée ci-après «la convention»), et, entre les Parties au présent protocole, la convention et le protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument.

Article II

1. À l'article 1er de la convention, le nouveau paragraphe 1 *bis* suivant est ajouté :

«1 *bis*. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme :

a) accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou

b) détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport,

si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.»

2. Au paragraphe 2, alinéa a, de l'article 1er de la convention, les mots suivants sont insérés après les mots «paragraphe 1er» :

«ou au paragraphe 1 *bis*».

Article III

À l'article 5 de la convention, le paragraphe 2 *bis* suivant est ajouté :

«2 *bis*. Tout État contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1 *bis* de l'article 1er et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit État ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'État visé à l'alinéa a) du paragraphe 1er du présent article.»

Article IV

Le présent protocole sera ouvert le 24 février 1988 à Montréal à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après le 1er mars 1988, il sera ouvert à la signature de tous les États à Londres, à Moscou, à Washington et à Montréal, jusqu'à son entrée en vigueur conformément à l'article VI.

Article V

1. Le présent protocole sera soumis à la ratification des États signataires.

2. Tout Etat qui n'est pas État contractant à la convention peut ratifier le présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.

3. Les instruments de ratification seront déposés auprès des gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ou de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires.

Article VI

1. Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications de dix États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification. À l'égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

2. Dès son entrée en vigueur, le présent protocole sera enregistré par les dépositaires, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation civile internationale (Chicago, 1944).

Article VII

1. Après son entrée en vigueur, le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État non signataire.

2. Tout État qui n'est pas État contractant à la convention peut adhérer au présent protocole si en même temps il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.

3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès des dépositaires et l'adhésion produira ses effets le trentième jour après ce dépôt.

Article VIII

1. Toute Partie au présent protocole pourra le dénoncer par voie de notification écrite adressée aux dépositaires.

2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les dépositaires.

3. La dénonciation du présent protocole n'aura pas d'elle-même l'effet d'une dénonciation de la convention.

4. La dénonciation de la convention par un État contractant à la convention complétée par le présent protocole aura aussi l'effet d'une dénonciation du présent protocole.

Article IX

1. Les dépositaires informeront rapidement tous les États qui auront signé le présent protocole ou y auront adhéré, ainsi que tous les États qui auront signé la convention ou y auront adhéré :

a) de la date de chaque signature et de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion à celui-ci;

b) de la réception de toute notification de dénonciation du présent protocole, et de la date de cette réception.

2. Les depositaires notifieront également aux États mentionnés au paragraphe 1er de la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur conformément à l'article VI.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

FAIT à Montréal, le vingt-quatrieme jour du mois de février de l'an mil neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre originaux, chacun en quatre textes authentiques rédigés dans les langues francaise, anglaise, espagnole et russe.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO

per la repressione degli atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale, complementare alla Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971

GLI STATI PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO che gli atti illeciti di violenza che pongono a repentaglio o sono di natura tale da porre a repentaglio la sicurezza delle persone negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale o che pregiudicano la sicurezza della gestione di tali aeroporti minano la fiducia dei popoli di tutto il mondo nella sicurezza di tali aeroporti, e turbano la sicurezza e l'andamento ordinato dell'aviazione civile in tutti gli Stati;

CONSIDERANDO che tali atti sono motivo di grave preoccupazione per la Comunità internazionale e che, al fine di prevenirli, è urgente prevedere misure appropriate per la punizione degli autori di tali atti;

CONSIDERANDO che è necessario adottare disposizioni complementari a quelle della Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile, fatta a Montreal il 23 settembre 1971, per far fronte a tali atti illeciti di violenza negli aeroporti adibiti all'aviazione civile internazionale,

HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

Articolo primo

Il presente Protocollo integra la Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile fatta a Montréal il 23 settembre 1971 (in appresso denominata "la Convenzione"). La Convenzione ed il Protocollo saranno considerati ed interpretati tralle Parti al presente Protocollo, come un solo ed unico strumento.

Articolo II

1. All'articolo 1° della Convenzione, è aggiunto il nuovo paragrafo 1bis in appresso:

" 1 bis. Commette reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, per mezzo di qualunque dispositivo, sostanza o arma:

a) compie nei confronti di una persona in un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale, un atto di vio lenza che causa o è di natura tale da causare ferite gravi o la morte oppure

b) distrugge o danneggia gravemente le attrezzature di un aeroporto adibito all'aviazione civile internazionale o di aeromezzi che non sono in servizio e che si trovano nell'aeroporto, oppure interrompe i servizi dell'aeroporto,

se tale atto pregiudica o è di natura tale da pregiudicare la sicurezza in tale aeroporto".

2. Al paragrafo 2, lettera a) dell'articolo 1° della Convenzione, sono inserite le seguenti parole dopo le parole "paragrafo 1°":

" o al paragrafo 1 bis"

Articolo III

All'articolo 5 della Convenzione è aggiunto il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis. Ogni Stato contraente prende altresì le misure necessarie per stabilire la sua giurisdizione riguardo ai reati di cui al paragrafo 1 bis dell'articolo 1 ed al paragrafo 2 dello stesso articolo, nella

misura in cui quest'ultimo paragrafo si riferisce a tali reati, nel caso in cui il presunto trasgressore si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada ai sensi dell' articolo 8, verso lo Stato di cui alla lettera a) del paragrafo 1° del presente articolo".

Articolo IV

Il presente Protocollo è aperto il 24 febbraio 1988 a Montreal alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale di diritto ~~aeronautico~~ aereo, svoltasi a Montreal dal 9 al 24 febbraio 1988. Dopo il 1° marzo 1988, esso sarà aperto alla firma di tutti gli Stati a Londra, Mosca, Washington e Montreal, fino alla sua entrata in vigore ai sensi dell'articolo VI.

Articolo V.

1. Il presente protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari.

2. Ogni Stato che non è uno Stato contraente della Convenzione può ratificare il presente Protocollò se contestualmente ratifica la Convenzione, o vi aderisce, in conformità con l'articolo 15 di quest'ultima.

3. Gli strumenti di ratifica saranno depo sitati presso i governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, o presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, designate da detti strumenti come depositari.

Articolo VI.

1. Non appena dieci degli Stati firmatari avranno depositato i loro strumenti di ratifica del presente Protocollo, esso entrerà in vigore tra gli stessi il 30 giorno dopo la data di deposito del decimo strumento di ratifica. Nei confronti di ciascun Stato che depone il proprio strumento di ratifica successivamente a tale data, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito del suo strumento di ratifica.

2. A partire dalla sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà registrato dai Depositari, ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite e dell'articolo 83 della Convenzione sull'Aviazione Civile internazionale (Chicago,1944).

Articolo VII

1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato non firmatario.

2. Ogni Stato che non è Stato contraente della Convenzione può aderire al presente Protocollo se contestualmente ratifica la Convenzione, o vi aderisce in conformità con l'articolo 15 di quest'ultima.

3. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso i depositari e l'adesione produrrà i suoi effetti il trentesimo giorno dopo tale deposito.

Articolo VIII

1. Ogni Parte al presente protocollo può denunciarlo per mezzo di notifica scritta indirizzata ai depositari.

2. La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data alla quale la notifica è stata ricevuta dai depositari.

3. La denuncia del presente protocollo non ha di per sé effetto di una denuncia della Convenzione.

4. La denuncia della Convenzione da parte di uno Stato contraente della Convenzione, completata dal presente Protocollo ha anche effetto di denuncia del presente Protocollo.

Articolo IX

1. I depositari informeranno sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonché tutti gli Stati hanno firmato la Convenzione o vi hanno aderito:

a) della data di ciascuna firma e della data del deposito di ciascun strumento di ratifica del presente Protocollo o di adesione a quest'ultimo;

b) della ricezione di ogni notifica di denuncia del presente Protocollo, e della data di tale ricezione.

2. I depositari notificheranno altresì agli Stati di cui al paragrafo 1° la data alla quale il presente protocollo è entrato in vigore in conformità con l'articolo VI.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Montreal, il 24 febbraio 1988, in quattro originali, ciascuno in quattro testi autentici redatti in lingua francese, inglese, spagnola e russa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

La convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza dell'aviazione civile è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 22 ottobre 1973, n. 906, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1974.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1296):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 29 agosto 1989.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 ottobre 1989, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 febbraio 1989.

Relazione scritta annunciata il 28 febbraio 1989 (atto n. 1296/*A* - relatore sen. GRAZIANI).

Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3747):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 marzo 1989, con pareri delle commissioni I, II, IV e IX.

Esaminato dalla III commissione il 26 ottobre 1989.

Relazione scritta annunciata il 31 ottobre 1989 (atto n. 3747/*A* - relatore on. DUCE).

Esaminato in aula e approvato il 15 novembre 1989.

89G0467

LEGGE 30 novembre 1989, n. 395.

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sull'assistenza statunitense al programma di ricostruzione relativo al terremoto del 23 novembre 1980 nell'Italia meridionale, effettuato a Roma il 15 dicembre 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America sull'assistenza statunitense al programma di ricostruzione relativo al terremoto del 23 novembre 1980 nell'Italia meridionale, effettuato a Roma il 15 dicembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nello scambio di lettere medesimo.

Art. 3.

1. Agli atti relativi alla esecuzione dello scambio di lettere di cui all'articolo 1, in cui è parte l'Agenzia per lo sviluppo internazionale (AID), si applicano, per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, le stesse esenzioni ed agevolazioni di cui usufruisce l'Amministrazione dello Stato.

2. Le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1975, n. 288, effettuate nei confronti dell'Agenzia per lo sviluppo internazionale, per la realizzazione del programma di ricostruzione di cui all'articolo 1, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni previste dagli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate per gli stessi fini dalla predetta Agenzia, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 30 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

SCAMBIO DI LETTERE

No. 1155

December 15, 1985

Excellency:

I have the honor to refer to recent conversations between representatives of our two governments. The government of the United States of America has assisted and cooperated with the Government of Italy and with its regional, provincial and municipal governments in alleviating the suffering caused by the earthquake of November 23, 1980 and is prepared to continue to furnish in Italy relief and rehabilitation as the result of said earthquake as well as such additional economic, technical, and related assistance, all hereinafter collectively referred to as assistance, as authorized under the laws of the United States in accordance with the understandings set forth below and as may be mutually agreed from time to time:

His Excellency
Giulio Andreotti,
Minister of Foreign Affairs of
Italy.

1. The Government of the United States will furnish (through the Agency for International Development, herein after referred to as "AID" or other authorized agencies and/or bodies) assistance hereunder as may be requested by representatives of appropriate agencies of the Government of Italy or other interested bodies or institutions and approved by representatives of the Government of the United States, including those designated to administer its responsibilities in Italy under assistance agreements. The furnishing of the assistance shall be subject to applicable United States laws and regulations. It shall be made available in accordance with arrangements agreed upon between the above-mentioned representatives.

2. In order that the assistance be used to the maximum possible advantage, it is the mutual intent of our two governments to see to it that, as has been the case so far, the assistance should not be diminished by any taxes, duties, fees or similar charges.

Noting that customs duties and a part of value-added taxes form the revenue resources of the European Communities, the Italian Government is required to ask the EC authorities for authorization to import, free of taxes and duties, each shipment linked to the assistance in question.

The U.S. Government notes with satisfaction that such authorization has already been given regarding the importation into Italy of a seismic monitoring system. It is therefore further agreed with respect to assistance which may be or has already been furnished hereunder:

(A) Any supplies, materials, equipment, services or funds introduced (directly or through other AID funded sources) into or acquired in Italy by the Government of the United States (directly or through other AID funded sources) for purposes of any program or project conducted pursuant to any assistance agreement already signed or which may be signed in the future shall, while such supplies, materials, equipment, services or funds are used in connection with such a program or project, be exempt from any taxes on ownership or use of property, and any other taxes including but not limited to, value added taxes, deposit requirements resulting from currency control laws or regulations in Italy and the import, export, purchase, use disposition of any such supplies, materials, equipment, services or funds in connection with such programs or projects shall be exempt from tariffs, customs duties, import and export taxes, taxes on purchase or disposition of property, and any other taxes or similar charges in Italy; provided that Italian personal and corporate income taxes will apply to payments received by Italian persons or companies supplying goods or services in connection with the assistance.

(B) Funds introduced into Italy for the purposes of any assistance agreement shall be convertible into currency of Italy at the highest rate which, at the time of conversion is made, is not unlawful in Italy.

3. All or any part of any assistance provided hereunder may, except as far as different termination notices may otherwise be provided in arrangements agreed upon pursuant to paragraph one, be terminated by either government upon thirty days notice if that government determines that because of changed conditions the continuation of the assistance is unnecessary or undesirable. However, the provisions of this agreement shall remain in full force and effect with respect to any assistance furnished pursuant to requests made under paragraph one. The termination of any assistance may include the termination of deliveries of any commodities not yet delivered.

Excellency, I have the honor to propose that, if these understandings are acceptable to the government of Italy, the present note and your reply note concurring therein shall constitute an agreement between our two governments which shall enter into force at the moment in which the two contracting

parties will notify each other of the enactment of implementing procedures required by their respective national laws, and will cease its effects thirty days after the receipt by either government of the intention to terminate it.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Maxwell M. Rabb

4 Libreria - Suppl ord alla G U. n 291

Roma, 15 dicembre 1985

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna la cui traduzione italiana è del seguente tenore:

"Ho l'onore di far riferimento alle recenti conversazioni avvenute tra i rappresentanti dei nostri due Governi. Il Governo degli Stati Uniti d'America ha fornito assistenza e cooperazione al Governo italiano ed agli organi regionali, provinciali e comunali per alleviare le sofferenze causate dal sisma del 23 novembre 1980 ed è pronto a continuare a fornire in Italia l'aiuto e la ricostruzione resi necessari da tale evento, nonchè quella ulteriore assistenza economica, tecnica e di altro genere, appresso chiamata globalmente assistenza, che secondo la legislazione degli Stati Uniti d'America è prevista in conformità con le intese stabilite nei termini seguenti e con quanto verrà di volta in volta concordato di comune accordo:

1. Il Governo degli Stati Uniti d'America fornirà, (attraverso l'Agenzia per lo Sviluppo Internazionale, qui appresso chiamata "AID", od altre Agenzie e/o Enti autorizzati) l'assistenza prevista di seguito che possa essere richiesta dagli organi competenti del Governo Italiano o di altri Enti o istituti interessati ed approvata dai rappresentanti del Governo statunitense, ivi inclusi quelli preposti ad esercitare le proprie funzioni in Italia secondo accordi di assistenza. L'assistenza sarà fornita in base alle leggi e

---

S.E. MAXWELL M.RABB
AMBASCIATORE
DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

regolamenti in vigore negli Stati Uniti. Essa sarà messa a disposizione secondo le intese concordate tra i suddetti rappresentanti.

2. Al fine di utilizzare l'assistenza nel modo più vantaggioso possibile, è intenzione di entrambi i nostri due Governi assicurarsi che, come è sinora avvenuto, l'assistenza non sia decurtata da alcuna tassa, imposta doganale, spese od oneri similari.

Atteso che i dazi doganali e parte dell'imposta sul valore aggiunto costituiscono risorse di pertinenza della Comunità Economica Europea, il Governo Italiano sarà tenuto a richiedere alle competenti Autorità della Comunità Economica Europea l'autorizzazione ad importare, in franchigia doganale e fiscale, ogni fornitura correlata all'assistenza in questione.

Il Governo statunitense prende nota con soddisfazione che tale autorizzazione è stata già concessa per quanto riguarda l'importazione in Italia di un sistema di vigilanza antisismica.

Ciò stante, in relazione all'assistenza che possa essere o sia stata già fornita, viene inoltre convenuto che:

A) Tutte le forniture, i materiali, le attrezzature, i servizi o i fondi introdotti in Italia (direttamente o attraverso altre fonti finanziate dall'AID) o ivi acquistati dal Governo degli Stati Uniti d'America (direttamente o attraverso altre fonti finanziate dall'AID) in relazione ad un qualsiasi programma o progetto impostato ai sensi di qualsiasi accordo di assistenza già firmato o che possa essere firmato in futuro, saranno esentati - quando tali forniture, materiali, attrezzature, servizi o fondi siano utilizzati ai fini di tale programma o progetto - dal pagamento di ogni tassa sulla proprietà o sullo uso della proprietà, come pure da ogni altra

imposta, ivi incluse, ma non esclusivamente, le imposte sul valore aggiunto, i depositi previsti da leggi o regolamenti valutari italiani e l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, l'uso e la disposizione di tali forniture, materiali, attrezzature, servizi o fondi correlati a tali programmi o progetti saranno altresì esentati dal pagamento di oneri, dazi doganali, tasse d'importazione o di esportazione, imposte sull'acquisto o sulla vendita di proprietà e da ogni altra imposta o simile onere in Italia, fermo restando che le imposte italiane gravanti sul reddito di persone fisiche o giuridiche verranno applicate ai pagamenti ricevuti da persone o società italiane che forniscono beni o servizi connessi all'assistenza.

B) I fondi introdotti in Italia per gli scopi previsti da qualsiasi programma di assistenza saranno convertibili in valuta italiana al tasso di cambio più elevato che non sia illecito in Italia nel momento in cui la conversione avviene.

3. Tutta l'assistenza o parte di essa fornita ai sensi della presente lettera potrà - salvo accordi diversi relativi alla lunghezza del preavviso stabiliti di comune intesa ai sensi del paragrafo 1 - essere interrotta da uno dei due Governi, previa notifica di trenta giorni, qualora quel Governo dovesse decidere che sia superfluo o non desiderabile continuare l'assistenza a seguito del mutamento di circostanze. Le disposizioni del presente accordo resteranno, tuttavia, in vigore e saranno valide per quanto concerne l'assistenza fornita conformemente alle richieste presentate ai sensi del punto 1. La cessazione di ogni assistenza potrà includere anche la sospensione delle consegne di qualsiasi merce non ancora consegnata.

Eccellenza, ho l'onore di proporre che, qualora le presenti intese siano accettabili dal Governo Italiano, la presente lettera e la Sua lettera di risposta rappresentino un accordo tra i nostri due paesi, che entrerà in vigore al momento in cui le due parti contraenti si saranno notificate per iscritto il completamento delle procedure di esecuzione previste dai rispettivi ordinamenti nazionali e cesserà di produrre i suoi effetti trenta giorni dopo l'avvenuta notifica alla controparte della intenzione di denunciarlo".

Essendo accettabili per il Governo Italiano le predette intese, convengo che la Sua lettera costituisca, insieme alla presente risposta, un accordo tra i nostri due Governi.

Voglia accogliere, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione.

Firmato: ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1235):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 22 luglio 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 dicembre 1988, con pareri delle commissioni 5ª, 6ª, 13ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 15 febbraio 1989, 8 marzo 1989.

Relazione scritta annunciata il 14 marzo 1989 (atto n. 1235/*A* - relatore sen. TAGLIAMONTE).

Esaminato in aula e approvato il 15 marzo 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3743):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1989, con pareri delle commissioni V, VI e VIII.

Esaminato dalla III commissione il 27 settembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 28 settembre 1989 (atto n. 3743/*A* - relatore on. CRESCENZI).

Esaminato in aula e approvato il 15 novembre 1989.

89G0468

LEGGE 30 novembre 1989, n. 396.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dell'articolo 49 della convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 25.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA CECOSLOVACCA RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

Il Presidente della Repubblica Italiana

e

Il Presidente della Repubblica Socialista Cecoslovacca

desiderosi di promuovere i rapporti d'amicizia e la cooperazione fra i due Stati conformemente alle disposizioni dell'Atto Finale della Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa

e al fine di migliorare la loro cooperazione nel campo giudiziario,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I

Disposizioni Generali

Articolo 1

Protezione Giuridica

1. I cittadini di ciascuna Parte contraente beneficiano, per quanto riguarda la loro persona e i loro beni, nel territorio dell'altra Parte, degli stessi diritti e della stessa protezione giuridica dei cittadini di questa Parte.

2. I cittadini di una delle Parti contraenti hanno sul territorio dell'altra Parte libero accesso alle autorità giudiziarie di questa Parte, alle stesse condizioni dei cittadini dell'altra Part per il perseguimento e la difesa dei loro diritti ed interessi.

3. Le disposizioni della presente Convenzione relative ai cittadini delle Parti contraenti applicano, in quanto applicabili, alle persone giuridiche che sono costituite confoımemente alla legislazione dell'una delle Parti contraenti.

Articolo 2

Assistenza Giudiziaria

1. Le autorità giudiziarie delle due Part contraenti si prestano mutua assistenza giudiziaria nelle materie contemplate dalla presente Convenzione.

2. L Parti contraenti si prestano mutua assistenza giudiziaria per l'esecuzione degli atti e delle procedure giudiziarie, in particolare provvedendo alla redazione, trasmissione e notificazione degli atti, all'assunzione delle prove, alle perizie, alle audizioni delle parti, dei testimoni e degli imputati nonchè all'acquisizione e trasmissione delle prove materiali.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "materia civile" comprende parimenti le materie del diritto commerciale, del diritto di famiglia e del diritto del lavoro.

2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "autorità giudiziaria" designa ogni autorità statale delle Parti contraenti che, secondo la legge del proprio Stato, sia competente nei procedimenti previsti dalla presente Convenzione.

3. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "autorità centrale" designa, per la Repubblica Italiana, il Ministero di Grazia e Giustizia; per la Repubblica Socialista Cecoslovacca, gli Uffici del Procuratore Generale della Repubblica Socialista Cecoslovacca, il Ministero della Giustizia della Repubblica Socialista Ceca e il Ministero della Giustizia Slovacca..

Articolo 4

Sistemi di comunicazione

Le autorità giudiziarie rivolgono le domande di notificazione di atti e di concessione di assistenza giudiziaria per il tramite delle loro autorità centrali, a meno che la presente Convenzione non disponga altrimenti.

Articolo 5

Lingue

1. Nell'applicazione della presente Convenzione, le autorità centrali delle Parti contraenti impiegano nelle comunicazioni tra loro le proprie lingue ufficiali o la lingua francese.

2. Le domande di assistenza giudiziaria, compresi gli allegati, sono redatte nella lingua della Parte richiedente e corredate da una traduzione nella lingua della Parte richiesta o in lingua francese.

3. La traduzione degli atti relativi alle commissioni rogatorie deve essere effettuata da un traduttore ufficialmente indicato o riconosciuto dalla Missione diplomatica o dagli Uffici Consolari di una delle Parti contraenti.

Articolo 6

Commissioni rogatorie

1. La domanda di esecuzione della commissione rogatoria deve indicare:

a) l'autorità richiedente;
b) l'autorità richiesta, se possibile;
c) l'oggetto della commissione rogatoria, gli atti da espletare;
d) il procedimento per il quale la commissione rogatoria è richiesta;
e) l'identità delle parti, degli indiziati, degli imputati, dei condannati ed, eventualmente, dei loro rappresentanti; il luogo di residenza o di dimora, la nazionalità e la professione; se si tratta di materia penale, nella misura del possibile, il luogo e la data di nascita e i nomi e i cognomi dei genitori; per le persone giuridiche la denominazione e la sede legale;
f) se si tratta di materia penale, sia il titolo e la descrizione del reato che le indicazioni relative alla persona lesa e, se del caso, l'ammontare del danno arrecato dall'atto commesso.

2. La domanda di esecuzione della commissione rogatoria deve portare la data della sua formulazione, la firma e il timbro o il sigillo ufficiale.

Articolo

Esecuzione delle commissioni rogatorie.

1. Per l'esecuzione della commissione rogatoria, l'autorità della Parte richiesta applicherà l legg del proprio tato. S domanda dell'autorità della Parte richiedente, la Parte richiesta può tuttavia seguire le modalità di esecuzione indicate nella commissione rogatoria, a meno che non sia contrario alla legge del proprio Stato.
   La commissione rogatoria deve essere eseguita al più presto possibile.

2. Se la l'autorità central a cui la commissione rogatoria è stata trasmessa è incompetente, provvederà a trasmetterla d'ufficio all'autorità centrale competente e ne informerà autorità richiedente.

3. Se l'indirizzo indicato nella commissione rogatoria non è esatto o non è conosciuto, ovvero se la persona alla quale la rogatoria si riferisce non abita all'indirizzo indicato, l'autorità richiesta provvederà a quanto necessario per identificarlo. Se l'indirizzo non viene identificato, la commissione rogatoria sarà rinviata alla Parte richiedente.

4. Su richiesta della Parte richiedente, l'autorità della Parte richiesta farà conoscere in tempo utile il luogo e la data dell'esecuzione della commissione rogatoria. Le autorità e le persone in causa potranno assistere all'esecuzione se la Parte richiesta lo consente.

5. Dopo l'esecuzione della commissione rogatoria, la Parte richiesta restituirà gli atti alla Parte richiedente nel caso cui non stato possibile dare seguito alla Commissione rogatoria, restituirà gli atti indicando motivi che hanno impedito l'esecuzione.

Articolo 8

Notificazione degli atti

L'autorità richiesta assicura la notificazione degli atti sempre che siano redatti nella lingua della Parte contraente richiesta o che siano corredati da una traduzione ufficiale o certificata conforme, in questa lingua. In caso contrario l'autorità richiesta notificherà l'atto al destinatario solo se questi accetterà di riceverlo.

Articolo 9

Documenti comprovanti la notificazione

1. La prova della notificazione è data da una ricevuta firmata dalla persona che ha ricevuto l'atto e corredata dal timbro o sigillo ufficiale, dalla data e dalla firma dell'autorità che notifica ovvero di un attestato proveniente da quest'ultima autorità certificante il modo, il luogo e la data della notificazione. Se l'atto da notificare è trasmesso in duplice esemplare, la prova della sua ricevuta e dell'avvenuta notificazione può essere resa apponendo gli elementi sopra menzionati sull'esemplare che viene restituito.
2. La Parte richiesta invierà senza dilazioni alla Parte richiedente la ricevuta comprovante la notificazione. Se la notificazione non ha potuto essere eseguita, la Parte richiesta informerà senza dilazioni l'altra Parte delle ragioni che l'hanno impedita.

Articolo 10

Informazioni in materia legale

Ciascuna parte contraente comunica all'altra, nella propria lingua, su richiesta, le informazioni riguardanti le sue leggi e i suoi regolamenti, così come le informazioni concernenti la giurisprudenza.

Articolo 11

Trasmissione di atti di stato civile

Ciascuna Parte contraente trasmette all'altra, senza alcuna spesa gli atti e gli estratti di atti di stato civile così come altri atti sullo stato e la capacità delle persone se questi atti sono richiesti per corredare una procedura giudiziaria.

Articolo 12

Validità degli atti pubblici

Gli atti che sono considerati documenti pubblici sul territorio di una delle Parti contraenti hanno, in applicazione della presente Convenzione, forza probante di atti pubblici anche sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 13

Esenzione dalla legalizzazione

Gli atti, le copie e le traduzioni redatti o autenticati dall'autorità competente di una delle Parti contraenti e corredati della firma e del timbro o del sigillo ufficiale prodotti in relazione ad una domanda d'assistenza giudiziaria sono esenti da legalizzazione sul territorio dell'altra Parte.

Articolo 14

Esecuzione delle commissioni rogatorie per mezzo delle Missioni diplomatiche o degli Uffici Consolari

Le Parti contraenti possono parimenti senza l'impiego di mezzi coattivi notificare gli atti ai propri connazionali e procedere alla loro audizione a cura delle proprie Missioni diplomatiche o dei propri Uffici consolari.

Articolo 15

Spese per l'assistenza giudiziaria

Le Parti contraenti non richiederanno il rimborso delle spese derivanti dall'assistenza giudiziaria, ad eccezione di quelle relative agli onorari ed alle altre spese derivanti dall'esecuzione di perizie.

Articolo 16

Rifiuto dell'assistenza giudiziaria

Gli atti di assistenza giudiziaria possono essere rifiutati soltanto nei casi seguenti:

a) quando la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione della commissione rogatoria potrebbe portare pregiudizio alla propria sovranità o alla propria sicurezza o essere in contrasto col proprio ordine pubblico;

b) quando il fatto ai sensi del quale l'assistenza è richiesta non consente l'estradizione ai termini della presente Convenzione.

Articolo 17

Protezione dei testimoni e dei periti.

1. Nessun testimonio o nessun perito qualunque sia la sua nazionalità che, in seguito ad una citazione dell'autorità della Parte richiedente, compare davanti a questa autorità, potrà essere perseguito, arrestato o sottoposto ad alcuna altra restrizione della propria libertà personale sul territorio di questa Parte per fatti o reati commessi prima di aver varcato la frontiera della Parte istante.

2. Se la Parte istante notifica al testimonio o al perito che la sua presenza non è più necessaria, la disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di questa notificazione. Questa dilazione non comprende il periodo nel corso del quale il testimone o il perito non potrà lasciare il territorio della Parte contraente istante per ragioni indipendenti dalla propria volontà.
La disposizione di cui al paragrafo precedente non si applica al testimone o al perito che, dopo averlo lasciato, è ritornato volontariamente sul territorio della Parte istante.

3. Il testimonio o il perito citato a comparire ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, oltre ad una indennità, ed il perito ha diritto anche agli onorari per la perizia. Sarà fatta menzione nella convocazione delle indennità alle quali la persona citata a comparire ha diritto. A richiesta sarà versato un anticipo sulle spese.
4. Una persona che dimori sul territorio di una delle Parti contraenti e la cui audizione debba essere fatta presso l'autorità giudiziaria dell'altra Parte in qualità di testimone o di perito non è obbligata a comparire in seguito alla convocazione fatta da questa autorità; la citazione a comparire non deve, quindi, contenere alcuna clausola comminatoria per il caso di non comparizione.

Articolo 18

Dispensa dalla "cautio judicatum solvi"

Ai cittadini di una delle Parti che compaiono davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte e aventi la residenza o la dimora nel territorio di una delle due Parti non potrà essere imposta alcuna "cautio judicatum solvi" concernente le spese di procedura in ragione sia della loro qualità di stranieri, sia del difetto di residenza o di soggiorno nel territorio dell'altra Parte.

Articolo 19

Esecuzione delle sentenze concernenti le spese di procedura

1. Se la persona dispensata conformemente all'articolo 18 della presente Convenzione dalla "cautio judicatum solvi" è condannata con una sentenza passata in giudicato emessa da un'autorità giudiziaria dell'una delle Parti

contraenti al rimborso delle spese di procedura, la sentenza viene eseguita su proposta dell'avente diritto, senza spese, sul territorio dell'altra Parte.

2. L'istanza ed i suoi allegati saranno predisposti in conformità dell'articolo 25 della presente Convenzione.

3. L'autorità giudiziaria deliberante sull'esecuzione conformemente al primo paragrafo del presente articolo si limiterà ad accertare se la sentenza sulle spese è diventata esecutiva.

Articolo 20

Dispensa dalle tasse e dagli anticipi

1. I cittadini di una delle Parti contraenti beneficiano sul territorio dell'altra Parte, alle stesse condizioni e nella stessa misura dei cittadini di quest'ultima Parte, dell'esenzione dalle tasse e dagli anticipi per spese di giustizia e per altre spese di procedura, nonchè delle altre facilitazioni previste.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente si applicano parimenti all'assistenza giudiziaria gratuita.

3. Se una Parte ha concesso le facilitazioni previste dai paragrafi precedenti ai cittadini dell'altra, queste facilitazioni si estenderanno a tutta la procedura, ivi compresa la procedura concernente l'esecuzione delle sentenze, alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui si applicano ai cittadini delle Parti che tali facilitazioni hanno concesso.

Articolo 21

Certificazioni relative alla situazione personale e patrimoniale del richiedente.

1. Se le facilitazioni previste dalle disposizioni dell'articolo 20 della presente Convenzione dipendono dalla situazione personale o patrimoniale del richiedente, queste facilitazioni sono accordate sulla base di certificati relativi alla situazione personale e patrimoniale del richiedente rilasciati dall'autorità competente della Parte nel cui territorio il richiedente ha la propria residenza.
2. Se il richiedente non ha residenza nel territorio di alcuna delle Parti contraenti la certificazione può essere parimenti rilasciata dalla Missione diplomatica o dagli Uffici consolari della Parte contraente di cui il richiedente è cittadino.

3. L'autorità che ha rilasciato i certificati, che li riceve, o che deve deliberare sulla richiesta di facilitazioni può chiedere alle autorità dell'altra Parte informazioni complementari ole delucidazioni necessarie.

Articolo 22

Presentazione di domande di concessione di facilitazioni.

Il cittadino di una delle Parti contraenti che intenda presentare una richiesta di concessione delle facilitazioni previste dall'articolo 20 della presente Convenzione e che abbia la residenza o la dimora nel territorio di questa Parte può presentare la propria richiesta all'autorità competente di questa Parte.

Questa ultima autorità rivolgerà la richiesta come pure il certificato di cui all'articolo 21 della presente Convenzione, all'autorità giudiziaria dell'altra Parte.

Titolo II

Riconoscimento ed esecuzione delle sentenze in materia civile

Articolo 2

Sentenze da riconoscere ed eseguire

Ciascuna Parte riconosce ed esegue sul proprio territorio le sentenze sotto elencate emesse dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte:

a) le sentenze emesse materia civile;

b) le transazioni concluse in materia civile;

c) le sentenze emesse nei procedimenti penali per quanto riguarda il risarcimento dei danni e la restituzione dei beni.

Articolo 24

Condizioni richieste per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze.

1. Le sentenze previste dall'articolo 23 della presente Convenzione saranno riconosciute ed eseguite nel ricorso delle seguenti condizioni:

a) la sentenza concerne materia che non rientra nella competenza giurisdizionale esclusiva della Parte richiesta ovvero di uno Stato terzo, in base alla legge della Parte richiesta o di una Convenzione tra questa Parte ed uno Stato terzo·

b) la sentenza è passata in giudicato ed è esecutiva conformemente alla legge della Parte nel territorio della quale la sentenza è stata emessa;

c) la Parte soccombente, che non ha preso parte al procedimento, è stata citata nei termini o nei modi previsti dalla legge della Parte contraente nel cui territorio la sentenza è stata emessa e, nel caso di incapacità legale o naturale, è stata debitamente rappresentata;

d) fra le stesse Parti e in ordine al medesimo oggetto nessuna sentenza definitiva è stata emessa nel territorio della Parte in cui la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita;

e) nessuna autorità giudiziaria della Parte nel cui territorio la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita è stata adita con un'istanza avente il medesimo oggetto e fra le medesime Parti anteriormente alla presentazione della domanda all'autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza;

f) la Parte contraente nel cui territorio sono domandati l'accertamento e l'esecuzione ritiene che l'accertamento o l'esecuzione non ledono i diritti connessi con la propria sovranità e sicurezza e non sono contrari al proprio ordine pubblico.

2. Le decisioni provvisoriamente esecutive e le misure provvisorie sono, benchè suscettibili di ricorso ordinario, riconosciute e dichiarate esecutive nella Parte richiesta se decisioni dello stesso tipo possono esservi emesse o eseguite.

Articolo 25

Domande di riconoscimento o di esecuzione delle sentenze.

1. La domanda di riconoscimento o di esecuzione di una sentenza può essere presentata direttamente all'autorità giudiziaria competente della Parte nel cui territorio la sentenza deve essere riconosciuta o eseguita. Può essere presentata anche all'autorità giudiziaria che ha deciso la causa in prima istanza, ovvero può essere inoltrata per via diplomatica. In questi ultimi due casi la domanda è trasmessa all'autorità dell'altra Parte contraente conformemente all'articolo 4 della presente Convenzione.

2. La domanda di riconoscimento o di esecuzione di una sentenza deve essere corredata:

a) da una copia certificata conforme della sentenza dell'autorità giudiziaria, con unito un certificato attestante che la sentenza è passata in giudicato e

che è esecutiva, ovvero, se del caso, che è stata concessa la provvisoria esecuzione, a meno che ciò non risulti dal contenuto della sentenza;

b) da un certificato attestante che la Parte soccombente, che non ha preso parte al procedimento, è stata citata regolarmente e nei termini previsti dalla legge della Parte contraente nel territorio della quale la decisione è stata emessa, e, nel caso di incapacità legale o naturale, è stata debitamente rappresentata, a meno che ciò non risulti dal contenuto della sentensa.

c) da una traduzione, certificata conforme, dei documenti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, nella lingua della Parte contraente nel cui territorio la sentenza deve essere riconosciuta ed eseguita o in lingua francese.

Articolo 26

Procedure per il riconoscimento e l'esecuzione.

1. Le autorità giudiziarie delle Parti contraenti nel procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze applicano la legge del proprio Stato, a meno che la presente Convenzione non disponga altrimenti.

2. L'autorità giudiziaria che decide sul riconoscimento o l'esecuzione della sentenza si limita a verificare se le condizioni previste dagli articoli 23 e 24 della presente Convenzione sono state soddisfatte.

Titolo III

Assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 27

Richiamo

Le disposizioni di cui al Titolo I della presente Convenzione si applicano, per quanto possibile, all'assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 28

Comunicazione delle condanne

1. Ciascuna Parte contraente informerà senza indugio l'altra Parte delle sentenze in materia penale passate in giudicato pronunciate dai propri tribunali contro i cittadini di quest'ultima Parte.

2. Previa richiesta, ogni Parte contraente informerà l'altra Parte anche delle sentenze che non sono ancora passate in giudicato, pronunciate nei riguardi dei cittadini di quest'ultima Parte.

Articolo 29

Estratti dei casellari giudiziari.

Ciascuna Parte contraente invierà su richiesta all'altra Parte gli estratti dei casellari giudiziari occorrenti ad un procedimento penale per il quale potrebbe essere richiesta l'assistenza giudiziaria.

Articolo 30

Obbligo di estradizione.

1. Ciascuna Parte contraente si impegna a consegnare all'altra Parte, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, le persone che si trovano sul proprio territorio e che sono imputate o sono state condannate dalle autorità giudiziarie dell'altra Parte.

2. Saranno soggette all'estradizione:

a) le persone che sono imputate di reati per infrazioni punite dalle leggi delle Parti contraenti con una pena privativa della libertà personale il cui massimo è almeno un anno;

b) le persone che per reati puniti dalle leggi delle Parti contraenti sono state condannate definitivamente dai tribunali della Parte richiedente ad una pena privativa della libertà personale di almeno sei mesi, sempre che il periodo della pena ancora da scontare non sia inferiore a sei mesi.

3. Se la richiesta di estradizione riguarda più reati, per alcuni dei quali non ricorrono le condizioni relative all'ammontare della pena, indicate nel paragrafo precedente, la Parte richiesta può concedere l'estradizione per tutti i reati.

Articolo 31

Rifiuto di estradizione.

1. L'estradizione sarà rifiutata:

a) se il reato è commesso da una persona che alla data della richiesta di estradizione è cittadino della Parte richiesta o ha ricevuto asilo politico dalla suddetta Parte o è un apolide residente in questa Parte;

b) se il reato è commesso in tutto o in parte secondo la legge della Parte richiesta nel territorio della suddetta Parte;

c) se il reato che motiva la richiesta è previsto esclusivamente dalle leggi sulla stampa, dalle leggi fiscali, doganali o monetarie;

d) se il reato che motiva la richiesta consiste esclusivamente nella violazione di obblighi militari;

e) se secondo la legge di una delle Parti, il procedimento penale o l'esecuzione della pena per il reato motivante la richiesta è inammissibile a causa della prescrizione o se è sopraggiunta un'amnistia, ovvero se ricorre un'altra ragione giuridica che impedisce l'esercizio dell'azione penale l'esecuzione della pena;

f) se per lo stesso reato motivante la domanda di estradizione a carico della persona richiesta una sentenza definitiva e stata già pronunciata sul territorio della Parte richiesta o se il procedimento penale avviato contro la stessa persona stato sospeso in virtù di atti definitivi resi dall'autorità giudiziaria della suddetta Parte;

g) se il reato è stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente da una persona straniera rispetto a detta Parte e la legge della Parte richiesta no consente di procedere per lo stesso fatto commesso fuori dal territorio di quest'ultima Parte;

h) per quanto attiene la Parte Italiana, se il reato per cui è richiesta l'estradizione è considerato da questa Parte come un reato politico o come fatto connesso ad una tale infrazione;

i) per quanto attiene la Parte Cecoslovacca, se l'esecuzione della domanda di estradizione è considerata da questa Parte contraria ai propri principi costituzionali.

2. Se l'estradizione viene rifiutata, la Parte richiesta ne informerà senza indugio la Parte richiedente indicando i motivi del rifiuto.

Articolo 32

Atti contro l'aviazione civile e atti di terrorismo.

Salvo quanto previsto nelle disposizioni dell'articolo 31, non può essere rifiutata l'estradizione delle persone che hanno commesso atti contro la sicurezza dell'aviazione civile ai sensi delle disposizioni della Convenzione per la repressione della cattura illecita di aeromobili, aperta alla firma il 16.12.1970 a L'Aja, della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro l'aviazione oivile, aperta alla firma il 23.9.1971 a Montreal, e la Convenzione per la repressione delle infrazioni contro le persone che godono di una protezione internazionale, aperta alla firma il 14.12.1973 a New York, nonchè delle persone che hanno commesso atti la cui punizione è prevista da altre Convenzioni internazionali contro il terrorismo, delle quali la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Cecoslovacca sono o saranno Parti contraenti.

Articolo 33

Richiesta di estradizione

1. La richiesta di estradizione al fine di un procedimento penale deve essere accompagnata:

a) da un mandato di cattura o da altro atto avente lo stesso valore;

b) da una relazione contenente la descrizione dei fatti, la definizione del reato commesso, l'indicazione dei mezzi di prova esistenti;

c) dai testi delle disposzioni delle leggi e dei regolamenti applicabili al reato commesso dalla persona richiesta.

2. La richiesta di estradizione per l'esecuzione di una condanna deve essere corredata:

a) dall'invio della sentenza passata in giudicato;

b) dal testo delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili al reato in questione;

c) dall'indicazione della parte di pena eventualmente scontata dal condannato.

3. La richiesta di estradizione sarà accompagnata, se possibile, dalla indicazione dei connotati della persona richiesta, dalla sua fotografia, dalle sue impronte digitali e dalle informazioni concernenti la sua nazionalità, la sua situazione personale, familiare e patrimoniale e il luogo di dimora, a meno che queste informazioni non siano già menzionate nella sentenza o nel mandato di cattura.

4. Gli atti menzionati ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo devono essere muniti del timbro o sigillo ufficiale delle autorità competenti a rilasciarli.

5. La richiesta di estradizione ed i documenti allegati saranno trasmessi per via diplomatica e dovranno essere accompagnati da una traduzione nella lingua della Parte richiesta e in lingua francese.

6. La Parte richiedente non è tenuta ad unire alla richiesta di estradizione le prove sulla colpevolezza della persona la cui estradizione è richiesta.

Articolo 34

Arresto ai fini dell'estradizione.

1. Dopo avere ricevuto la richiesta, la Parte richiesta prenderà senza indugio le misure necessarie per arrestare la persona di cui è stata richiesta l'estradizione.

2. Queste misure non saranno adottate se risulterà evidente che l'estradizione non può avere luogo ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 35

Complemento di informazione.

1. Se la richiesta di estradizione non contiene i dati e le informazioni necessari, la Parte richiesta può domandare il complemento di informazione opportuno e fissare a questo fine un termine di due mesi al massimo. Su richiesta motivata della Parte richiedente questo termine potrà essere prolungato di un mese al massimo.

2. La Parte richiesta metterà in libertà la persona arrestata se le informazioni supplementari relative alla richiesta di estradizione non saranno state trasmesse entro questo termine.

Articolo 36

Arresto provvisorio.

1 In caso di urgenza, la persona da estradare ai sensi della presente Convenzione può essere arrestata anche prima di aver ricevuto la richiesta di estradizione se la Parte richiedente lo domanda riferendosi ad un mandato di cattura o una sentenza passata in giudicato nei confronti di questa persona. La richiesta di arresto provvisorio può essere trasmessa per posta, per telegramma o per telex.

2. La Parte richiedente sarà informata dell'arresto provvisorio e trasmetterà senza indugio gli atti necessari all'estradizione, conformemente all'art. 33 della presente Convenzione.

3. La persona provvisoriamente arrestata sarà messa in libertà se la richiesta di estradizione non arriverà nel termine di un mese a partire dal giorno dell'arresto provvisorio che sarà stato comunicato senza indugio alla Parte richiedente.

Articolo 37

Differimento dell'estradizione

Se la persona richiesta in estradizione è soggetta ad un procedimento penale o è stata condannata nel territorio della Parte richiesta per un altro reato, l'estradizione può essere differita sino a che il procedimento penale non è finito o la pena eseguita.

Articolo 38

Estradizione temporanea

1. Se il differimento dell'estradizione dà luogo alla prescrizione o ostacola gravemente il procedimento penale intentato dalla Parte richiedente contro la persona la cui estradizione è stata richiesta, questa potrà essere estradata temporaneamente per l'esecuzione di alcuni atti processuali su domanda motivata di questa Parte.

2. La persona temporaneamente estradata sarà riconsegnata alla Parte richiesta immediatamente dopo il compimento degli atti processuali per i quali è stata consegnata, al più tardi nei tre mesi a partire dalla data di estradizione temporanea.

Articolo 39

Domanda di estradizione presentata in concorrenza da più Stati

Se più Stati richiedeono l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta deciderà a quale domanda di estradizione dar seguito tenendo conto di tutte le circostanze e soprattutto della gravità e luogo di commissione dei reati, delle rispettive date delle richieste, della nazionalità dell'individuo richiesto e della possibilità di una ulteriore estradizione in un altro Stato.

Articolo 40

Limiti dei procedimenti penali nei confronti della persona estradata

1. Senza il consenso della Parte richiesta, la persona estradata non può essere nè perseguita, nè giudicata, nè detenuta in vista dell'esecuzione di una pena, nè sottomessa ad alcuna altra restrizione della propria libertà personale, nè estradata a uno Stato terzo per nessun reato commesso anteriormente alla sua consegna, diverso da quello motivante l'estradizione. A questo scopo deve essere presentata una richiesta accompagnata dai documenti previsti dall'articolo 33 della presente Convenzione da un processo verbale giudiziario contenente le dichiarazioni dell'estradato. Il consenso deve essere dato se il reato per cui è richiesto dà luogo di per se stesso all'obbligo di estradare ai sensi della presente Convenzione.

2. Il consenso della Parte richiesta non è necessario:

a) se la persona estradata non lascia il territorio della Parte richiesta nei trenta giorni dopo la fine del procedimento penale o dell'esecuzione della pena; questo termine non comprende il tempo durante il quale la persona estradata non ha potuto lasciare il territorio di questo Stato per ragioni indipendenti dalla propria volontà

b) se dopo averlo lasciato, la persona estradata è ritornata spontaneamente nel territorio della Parte richiedente.

Articolo 41

Pena capitale.

Se il reato che ha motivato la domanda di estradizione è punito, secondo la legge della Parte richiedente, con la pena capitale, questa pena non sarà inflitta o, se è stata inflitta, non sarà eseguita.

Articolo 42

Consegna della persona estradata.

La Parte richiesta informerà la Parte richiedente del luogo e della data della consegna della persona richiesta. Una persona richiesta può essere messa in libertà se la Parte richiedente non la prende in consegna nel termine di quindici giorni a partire dalla data fissata per la consegna.

Articolo 43

Consegna di oggetti

1. La Parte richiesta rimetterà, su domanda, nei limiti consentiti dalla propria legge, gli oggetti eventualmente usati per commettere il reato per il quale viene accordata l'estradizione, gli oggetti che la persona richiesta ha ricavati dal reato o, in caso di alienazione di questi oggetti il controvalore ottenuto, così come ogni altro oggetto suscettibile di essere usato come prova.

2. La Parte richiesta può trattenere temporaneamente gli oggetti di cui è stata richiesta la consegna, se ne ha bisogno per lo svolgimento di un altro procedimento penale.

3. Restano salvi i diritti dei terzi sugli oggetti consegnati. Questi oggetti saranno restituiti dopo la fine del procedimento penale della Parte richiedente alla Parte richiesta per la loro restituzione agli aventi diritto.

Articolo 44

Riestradizione.

Se la persona estradata si sottrae al procedimento penale o all'esecuzione della pena e ritorna nel territorio della Parte richiesta, sarà riestradata in seguito ad una nuova domanda della Parte richiedente senza trasmissione dei documenti di cui all'articolo 33 della presente Convenzione, purchè ricorrano tutte le condizioni di estradizione previste dalla presente Convenzione.

Articolo 45

Comunicazione dei risultati del procedimento penale.

Le Parti contraenti si comunicheranno i risultati del procedimento penale instaurato contro la persona estradata. Su richiesta saranno inviate una copia della sentenza definitiva o una copia conforme della sentenza passata in giudicato.

Articolo 46

Spese di estradizione.

Le spese di estradizione sono a carico della Parte contraente nel cui territorio sono state effettuate. Le spese per il trasporto dal territorio di una delle Parti al territorio dell'altra della persona da estradare sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 4

Transito.

1. Ciascuna Parte contraente autorizza, su domanda dell'altra Parte, il transito sul proprio territorio delle persone estradate da uno Stato terzo.

2. Alle richieste di autorizzazione de transito si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 della presente Convenzione. Il transito potrà essere rifiutato per i motivi indicati all'articolo 31.

3. Nel caso in cui sarà utilizzata la via aerea e allorchè non sia previsto alcun atterraggio, non sarà necessario ottenere l'autorizzazione della Parte il cui territorio è sorvolato.
La Parte richiedente deve avvertire in anticipo l'altra Parte che non esiste alcun ostacolo al transito ai sensi della presente Convenzione e soprattutto che la persona trasportata non è un cittadino della Parte richiesta. Nel caso di atterraggio fortuito sul territorio della Parte richiesta, questa notificazione produrrà gli effetti della domanda di arresto provvisorio prevista nell'articolo 36, a meno che esistano ragioni tali da impedire l'estradizione ai termini dell'articolo 31 della presente Convenzione. Qualora sia previsto un atterraggio, la Parte richiedente indirizzerà all'altra Parte la domanda di transito, conformemente alle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo.

4. Le spese effettuate per il transito saranno sostenute dalla Parte richiedente.

Articolo 48

Procedimento penale.

1. Ciascuna Parte contraente si impegna, su domanda dell'altra Parte, ad instaurare in conformità alla propria legge ed alle condizioni in questa previste, ivi compresa anche la esistenza della giurisdizione, procedimenti penali contro i suoi cittadini che abbiano commesso, nel territorio dell'altra Parte, un reato punibile secondo le leggi in vigore nelle due Parti.

2. Nei casi previsti nell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) della presente Convenzione la Parte che non ha concesso l'estradizione si impegna, su richiesta dell'altra Parte, a sottoporre la questione alle proprie autorità competenti affinchè procedimenti giudiziari possano, se è il caso, essere instaurati per il reato che aveva motivato la richiesta di estradizione.

3. Nei casi previsti nei paragrafi 1 e 2 la richiesta di procedimento penale sarà corredata dai documenti relativi all'oggetto, da ogni elemento probante esistente, dalle indicazioni concernenti, se possibile, il danno causato, così come dal testo delle disposizioni penali applicabili all'atto; nel caso in cui questi allegati non saranno sufficienti, indicazioni complementari saranno trasmesse su richiesta della Parte che ha instaurato il procedimento penale.

4. I diritti al risarcimento dei danni delle persone lese, che siano stati esercitati prima del trasferimento del procedimento penale innanzi autorità giudiziarie della Parte richiedente, saranno oggetto di un procedimento nel territorio della Parte richiesta.

5. La Parte richiesta informerà senza indugio l'altra Parte del risultato del procedimento penale. Su richiesta invierà una copia della sentenza passata in giudicato.

6. Nei casi previsti nei paragrafi 1 e 2, la Parte richiedente, non appena ha presentato la domanda di procedimento, deve sospendere il proprio procedimento o l'esecuzione della sentenza che detta Parte abbia anteriormente pronunciato contro l'imputato per lo stesso fatto che ha motivato la suddetta domanda.

La Parte richiedente pone termine definitivamente al proprio procedimento o all'esecuzione se l'imputato è stato definitivamente prosciolto ovvero è stato condannato con sentenza passata in giudicato e la pena è stata interamente eseguita o è stata oggetto di grazia o di amnistia o non può più essere eseguita.

La Parte richiedente riacquista il diritto di perseguire o di procedere all'esecuzione:

a) se la Parte richiesta la informa della propria decisione di non dar seguito alla domanda;

b) se l'imputato si è sottratto al procedimento o all'esecuzione della condanna nel territorio della Parte richiesta. In questo ultimo caso ogni periodo di privazione della libertà subita nel territorio della Parte richiesta deve essere detratto dalla pena che sarà eventualmente pronunciata dalla Parte richiedente.

Titolo IV

Disposizioni finali

Articolo 49

1. La presente Convenzione verrà sottoposta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati nel più breve tempo a Roma.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

3. La presente Convenzione viene conclusa per un periodo illimitato. Resterà in vigore per sei mesi dopo la data in cui una delle Parti contraenti notificherà all'altra la propria intenzione di denunciarla.

Articolo 50

A fare inizio dalla sua entrata in vigore, la presente Convenzione sostituisce:

la Convenzione tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca concernente la protezione legale dei rispettivi sudditi, firmata a Roma il 6 aprile 1922;

l'Accordo tra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca concernente l'esecutorietà delle sentenze in materia civile e commerciale, firmata a Roma il 6 aprile 1922;

la Convenzione fra il Regno d'Italia e la Repubblica Cecoslovacca concernente l'estradizione dei malfattori, firmata a Roma il 6 aprile 1922.

Fatto a Praga il 6-XII-1985 in duplice originale, ciascuno nella lingua italiana, ceca e francese, i tre testi facenti egualmente fede; in caso di divergenza prevarrà il testo francese.

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica Socialista Cecoslovacca

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE THECOSLOVAQUE RELATIVE A L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ET PENALE.

Le Président de la République Italienne

et

le Président de la République Socialiste Tchécoslovaque

désireux de promouvoir les rapports d'amitié et la coopération entre les deux Etats conformément aux dispositions de l'Acte final de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe

et dans le but d'améliorer leur coopération dans le domaine judiciaire,

sont convenus de ce qui suit:

Titre I

Dispositions générales

Article 1

Protection juridique

1. Les ressortissants de chaque Partie contractante bénéficient, quant à leur personne et à leurs biens, sur le territoire de l'autre Partie, des mêmes droits et de la même protection juridique que les ressortissants de cette Partie.

2. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes ont sur le territoire de autre Partie libre accès auprès des autorités judiciaires de cette Partie, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l'autre Partie pour la poursuite et la défense de leurs droits et intérets.

3. Les dispositions de la présente Convention relatives aux ressortissants des Parties contractantes s'appliquent en tant qu'applicables aux personnes morales qui sont costituee conformément à la législation de l'une de Parties contractantes.

Article 2

Assistance judiciaire

1. Les autorités judiciaires des deux Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance judiciaire dans les matières qui sont visées par la présente Convention.

2. Les Parties contractantes se prêtent mutuellement assistance judiciaire par l'exécution de différents actes et procédures judiciaires, notamment en dressant, transmettant et signifiant des actes, en procédant aux preuves et aux expertises, aux auditions des parties, des témoins et des prévenus ains qu'en saisissant et remettant des preuves matérielles.

Article 3

Définitions

1. Aux fins de la présente Convention, l'expression "matière civile" comprend également les matières du droit commercial, du droit familial et du droit du travail.

2. Aux fins de la présente Convention, l'expression "autorité judiciaire" désigne toute autorité d'Etat des Parties contractantes compétente à statuer dans les affaires prévues par la présente Convention conformément à la législation de son Etat.

3. Aux fins de la présente Convention l'expression "autorité centrale" désigne pour la République Italienne, le Ministère de la Justice; pour la République Socialiste Tchécoslovaque, les services du Procureur Général de la République Socialiste Tchécoslovaque, le Ministère de la Justice de la République Socialiste Tchèque et le Ministère de la Justice de la République Socialiste Slovaque.

Article 4

Modes de communication

Les autorités judiciaires adressent les demandes de signification d'actes et d'octroi d'assistance judiciaire par l'entremise de leurs autorités centrales, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement.

Article 5

Langues

1. Dans l'application de la présente Convention, les autorités centrales des Parties contractantes utilisent dans les communications entre elles leurs langües officielles ou la langue française.

2. Les demandes d'assistance judiciaire, y compris les annexes, sont redigées dans la langue de la Partie requérante et accompagnées d'une traduction dans la langue de la Partie requise ou en langue française.

3. La traduction des actes relatifs aux commissions rogatoires doit être dressée par un traducteur officiellement déterminé ou certifiée par la Mission diplomatique ou par les Postes consulaires de l'une des Parties contractantes.

Article 6

Commission rogatoire

1. La demande d'exécution de la commission rogatoire doit indiquer:

a) l'autorité requérante;

b) l'autorité requise, si possible;

c) l'objet de la commission rogatoire, les actes à accomplir;

d) l'affaire pour laquelle la commission rogatoire est requise;

e) l'identité des parties, de prévenus, de inculpés ou des condamnés et, le cas échéant, de leurs représentants, le lieu de leur résidence ou de séjour, leur nationalité et profession; s'il s'agit d'affaires pénale dans la mesure du possible, le lieu et la date de leur naissance et les prénoms et noms des parents; pour les personnes morales leur dénomination et leur siège;

f) s'il s'agit d'affaires pénales, aussi la description et la spécification légale de l'infraction ainsi que les indications concernant la personne lésée et, le cas échéant, le montant du prejudice occasionné pa acte commis.

2. La demande d'exécution de la commission rogatoire doit porter la date de son établissement, la signature autographe et le cachet officiel.

Article 7

Exécution des commissions rogatoires

1. Pour l'exécution de la commission rogatoire, l'autorité de la Partie requise appliquera la législation de son Etat. Sur demande de l'autorité de la Partie requérante, elle peut toutefois appliquer le mode d'exécution mentionné dans la commission rogatoire, si cela n'est pas contraire à la législation de son Etat.
La commission rogatoire doit être exécutée aussitôt que possible.

2. Si l'autorité centrale à laquelle la commission rogatoire a été transmise est incompétente, elle la trasmettra d'office à l'autorité centrale compétente et en informera l'autorité requérante.

3. Lorsque l'adresse mentionnée dans la commission rogatoire n'est pas exacte ou elle n'est pas connue ou si la personne mise en cause par la commission rogatoire n'habite pas à l'adresse indiquée, l'autorité requise prendra les mesures nécessaires en vue de la retrouver. Si l'adresse ne peut être établie, la commission rogatoire sera renvoyée à la Partie requérante.

4. Sur demande de la Partie requérante, l'autorité de la Partie requise lui fera connaître en temps utile le lieu et la date de l'exécution de la commission rogatoire. Les autorités et les personnes en cause pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent.

5. Après l'exécution de la commission rogatoire, la Partie requise retournera à la Partie requérante les actes; au cas où il n'a pas été possible de donner suite à la commission rogatoire, elle retournera les actes en indiquant les motifs qui en ont empêché l'exécution.

Article 8

Signification des actes

L'autorité requise assure la signification des actes s'ils sont rédigés dans la langue de la Partie contractante requise ou s'ils sont accompagnés d'une traduction officielle ou certifiée conforme faite dans cette langue.

Au cas contraire, l'autorité requise ne signifiera l'acte au destinataire qu'à condition que celui-ci accepte de le recevoir.

Article 9

Pièce prouvant la signification

1. La preuve de la signification est faite au moyen d'un récépissé signé par la personne qui a reçu l'acte et muni d'un cachet officiel, de la date et de la signature de l'autorité qui signifie ou au moyen d'une attestation émanant de cette dernière autorité constatant le mode, le lieu et la date de la signification. Si l'acte à signifier est transmis en double exemplaire, la preuve de sa réception et de sa signification peut être faite en apposant les éléments susdits sur le double de l'expédition.

2. La Partie requise adressera sans délai à la Partie requérante le récépissé constatant la signification. Lorsque la signification n'a pu être exécutée, la Partie requise informera sans délai l'autre Partie des raisons qui ont empêché la signification.

Article 10

Informations en matière de législation

Chaque Partie contractante communique à l'autre dans sa langue, sur demande, des informations sur ses lois et ses règlements, ainsi que des informations concernant la jurisprudence.

Article 11

Transmissions d'actes d'état-civil

Chaque Partie Contractante adresse à l'autre sans frais des actes et des extraits d'état-civil ainsi que d'autres actes sur l'état et la capacité des personnes lorsque ces actes sont demandés pour les besoins d'une procédure judiciaire.

Article 12

Validité des actes publics

Les actes qui sont considérés sur le territoire de l'une des Parties contractantes comme de documents publics acquièrent en application de la présente Convention la force probante d'actes publics aussi sur le territoire de l'autre Partie.

Article 13

Exemption de la légalisation

Les actes ainsi que les copies et les traductions dressés ou certifiés par l'autorité compétente de l'une des Parties Contractantes et revêtus de la signature et du sceau officiel produits en relation avec une demande d'assistance judiciaire sont exempts de légalisation sur le territoire de l'autre Partie.

Article 14

Exécution des commissions rogatoires par les Missions diplomatiques ou les Postes consulaires

Les Parties contractantes peuvent également, sans contrainte, signifier les actes à leurs propres nationaux et procéder à l'audition de ces derniers par les soins de leurs Missions diplomatiques ou de leurs Postes consulaires.

Article 15

Frais de l'assistance judiciaire

Les Parties contractantes ne demanderont pas le remboursement des frais découlant de l'assistance judiciaire sauf en ce qui concerne les honoraires d'expertise et autres dépenses occasionées en rapport avec l'exécution des preuves d'expertise.

Article 16

Refus de l'assistance judiciaire

Les actes d'assistance judiciaire ne peuvent être refusés que dans les cas suivants:

a) La Partie requise estime que l'exécution de la commission rogatoire pourrait porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité ou si cela serait contraire à son ordre public;

b) le fait en raison duquel l'assistance est demandée ne permet pas l'extradition aux termes de la présente Convention.

Article 17

Protection des témoins et des experts

1. Aucun témoin ou aucun expert, quelle que soit sa nationalité qui, à la suite d'une citation de l'autorité de la Partie requérante, comparaîtra devant cette autorité ne pourra être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté personnelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou des infractions commis avant d'avoir franchi la frontière de la Partie requérante.

2. Si la Partie requérante signifie au témoin ou à l'expert que sa présence n'est plus nécessaire, la disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas au-delà du quinzième jour suivant cette signification. Ce délai ne comprendra pas la période au cours de laquelle le témoin ou l'expert ne pourra quitter le territoire de la Partie contractante requérante pour des raisons indépendantes de sa volonté.

La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas au témoin ou à l'expert qui, après l'avoir quitté, est retourné volontairement sur le territoire de la Partie requérante.

3. Le témoin ou l'expert cité à comparaître a droit au remboursement des frais de voyage et de séjour, ainsi qu'à une indemnité et l'expert a droit, en plus, aux honoraires d'expertise. Il sera fait mention dans la convocation des indemnités auxquelles la personne citée à comparaître a droit. Sur demande une avance sur les frais lui sera versée.

4. Une personne séjournant sur le territoire d'une des Parties contractantes et dont l'audition doit être faite devant l'autorité judiciaire de l'autre Partie en qualité de témoin ou d'expert n'est pas obligée de comparaître à la suite de la convocation faite par cette autorité; la citation à comparaître ne doit donc pas contenir une clause comminatoire en cas de non comparution.

Article 18

Dispense de la "cautio judicatum solvi"

Aux ressotissants de l'une des Parties comparaissant devant les autorités judiciaires de l'autre Partie et ayant leur résidence ou leur séjour sur le territoire de l'une des deux Parties il ne pourra être imposé aucune "cautio judicatum solvi" concernant les frais de procédure en raison soit de leur qualité d'étrangers, soit du défaut de résidence ou de séjour sur le territoire de l'autre Partie.

Article 19

xécution des décisions concernant les frais de procédure

1. Si la personne dispensée conformément à l'article 18 de la présente Convention, de la "cautio judicatum solvi" est condamnée par une décision passée en force de chose jugée d'une autorité judiciaire de l'une des Parties contractantes au remboursement des frais de procédure, la décision est exécutée, sur proposition du bénéficiaire, sans frais, sur le territoire de l'autre Partie.

2. La proposition ainsi que ses annexes seront établies en conformité avec l'article 25 de la présente Convention.

3. L'autorité judiciaire statuant sur l'exécution conformément au 1er paragraphe du présent article se bornera à constater si la décision sur les frais est devenue exécutoire.

Article 20

Dispense des taxes et des avances

1. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes bénéficient sur le territoire de l'autre Partie de l'exemption des taxes et des avances des frais de ustice, de même que d'autres frais de procédure ainsi que des autres facilités prevues, aux mêmes conditions et dans la même étendue que les ressortissants de cette dernière Partie.

2. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également à l'assistance judiciaire gratuite.

3. Si une Partie a attribué les facilités prévues aux paragraphes précédents au ressortissant de l'autre Partie, ces facilités s'étendront à toute la procédure, y compris la procédure concernant l'exécution des décisions, aux mêmes conditions et dans la même étendue qu'à ses ressortissants.

Article 21

Certifications relatives à la situation personnelle ou patrimoniale du requérant

1. Si les facilités prévues des dispositiòns de l'article 20 de la présente Convention dépendent de la situation personnelle ou patrimoniale du requérant, ces facilités sont octroyées sur la base de certificats relatifs à la situation personnelle et patrimoniale du réquérant délivrés par l'autorité compétente de la Partie sur le territoire de laquelle le requérant a sa résidence.

2. Si le requérant n'a pas de résidence sur le territoire d'aucune des Parties contractantes un certificat peut être également délivré par la Mission diplomatique ou par les Postes consulaires de la Partie contractante dont le requérant est ressortissant.

3. L'autorité qui délivre les certificats, qui les reçoit, ou qui doit statuer sur la demande de facilités, peut demander aux autorités de l'autre Partie des renseignements complementaires ou les éclaircissements nécessaires.

Article 22

Présentation de demandes d'octroi de facilités

Le ressortissant de l'une des Parties contractantes qui entend présenter une demande d'octroi des facilités prévues à l'article 20 de la présente Convention et qui a sa résidence ou son séjour sur le territoire de cette Partie, peut introduire cette demande auprès de l'autorité compétente de cette Partie.

Cette dernière autorité adressera la demande, de même que le certificat prévu à l'article 21 de la présente Convention, à l'autorité judiciaire de l'autre Partie.

Titre II

Reconnaissance et exécution des décisions en matière civile

Article 23

Décisions à reconnaître et à exécuter

Chaque Partie reconnaît et exécute sur son territoire les décisions suivantes rendues par les autorités judiciaires de l'autre Partie:

a) les décisions rendues en matière civile;

b) les transactions conclues en matière civile;

c) les décisions rendues dans une procédure pénale en ce qui concerne la réparation des dommages et la restitution de biens.

Article 24

Conditions requises pour la reconnaissance et l'exécution des décisions

1. Les décisions prévues à l'article 23 de la présente Convention seront reconnues et exécutées en présence des conditions suivantes:

a) la décision a été rendue dans une matière qui ne tombe pas sous la compétence exclusive de la Partie requise ou d'un Etat tiers, aux termes des lois, de la Partie requise ou d'une Convention entre cette Partie et un Etat tiers;

b) la décision a acquis la force de chose jugée et est exécutoire conformément à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la décision a été rendue;

c) la partie défaillante qui n'a pas pris part à la procédure a été citée à temps et en bonne et due forme, selon la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue et a été dûment représentée en cas d'incapacité légale ou naturelle;

d) entre les mêmes Parties et sur le même objet aucune décision définitive n'a été rendue sur le territoire de la Partie ou la décision doit être reconnue ou exécutée;

e) aucune autorité judiciaire de la Partie sur le territoire de laquelle la décision doit être reconnue ou exécutée n'a été saisie d'une instance sur le même objet et entre les mêmes parties antérieurement à l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire qui a rendue la décision;

f) la Partie contractante sur le territoire de laquelle la reconnaissance et l'exécution est demandée estime que la reconnaissance ou l'exécution ne

porterait pas atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité ou ne serait pas contraire à son ordre public.

2. Les décisions exécutoires par provision et les mesures provisionnelles sont, quoique susceptibles de recours ordinaire, reconnues ou déclarées exécutoires dans la Partie requise, si pareilles décisions peuvent y être rendues et exécutées.

Article 25

Demande de reconnaissance ou d'exécution des décisions

1. La demande de reconnaissance ou d'exécution d'une décision peut être présentée directement auprès de l'autorité judiciaire compétente de la Partie sur le territoire de laquelle la décision est à reconnaître ou à exécuter. Elle peut être présentée aussi à l'autorité judiciaire qui a statué dans l'affaire en première instance, ou par la voie diplomatique. Dans ces deux derniers cas la demande est transmise à l'autorité de l'autre Partie contractante conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente Convention.

2. La demande de reconnaissance ou d'exécution d'une décision doit être accompagnée:

a) d'une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité judiciaire à laquelle est joint un certificat prouvant la force acquise de chose jugée et la force exécutoire ou la force exécutoire provisionnelle, à moins que cela ne résulte du contenu de la décision;

b) d'un certificat attestant que la Partie défaillante qui n'a pas pris part à la procédure a reçu, conformément à la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision a été rendue, la citation

régulièrement et en temps voulu et a été dûment représentée en cas d'incapacité légale ou naturelle, à moins que cela ne résulte du contenu de la décision;

c) d'une traduction certifiée conforme des pièces visées sous les alinéas a) et b) du présent paragraphe, faite dans la langue de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la décision doit être reconnue et exécutée ou dans la langue francaise.

Article 26

Procédures pour la reconnaissance et l'exécution.

1. Les autorités judiciaires des Parties contractantes, dans la procédure pour la reconnaissance et l'exécution des décisions, appliquent la législation de leur Etat, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement.

2. L'autorité judiciaire qui décide sur la reconnaissance ou l'exécution de la décision se borne à vérifier si les conditions visées aux articles 23 et 24 de la présente Convention sont remplies.

Titre III

Assistance judiciaire en matière pénale

Article 27

Renvoi

Les dispositions du Titre I de la présente Convention s'appliquent, pour autant que possible, à l'assistance judiciaire en matière pénale.

Article 28

Communication des condamnations

1. Chaque Partie contractante informe sans délai l'autre Partie des jugements en matière pénale passés en force de chose jugée prononcés par ses tribunaux contre les ressortissants de cette dernière Partie.

2. Sur demande chaque Partie contractante informera l'autre Partie aussi des jugements qui ne sont pas encore passés en force de chose jugée, prononcés à l'encontre des ressortissants de cette dernière Partie.

Article 29

Extraits de casiers judiciaires.

Chaque Partie contractante enverra sur demande à l'autre Partie les extraits de casiers judiciaires pour le besoin d'une affaire pénale pour laquelle pourrait être demandée l'assistance judiciaire.

Article 30

Obligation d'extrader

1. Chaque Partie contractante s'engage à livrer à l'autre Partie, aux conditions prévues par la présente Convention, les personnes qui se trouvent sur son territoire et qui sont poursuivies ou ont été condamnées par les autorités judiciaires de l'autre Partie.

2. Seront sujettes à l'extradition:

a) les personnes qui sont poursuivies pour des infractions punies par les lois des Parties contractantes d'une peine privative de la liberté personnelle dont le maximum est d'au moins un an;

b) les personnes qui pour des infractions punies par les lois des Parties contractantes ont été condamnées définitivement par les tribunaux de la Partie requérante à une peine privative de la liberté personnelle d'au moins six mois, pourtu que la période de la peine encore à purger ne soit pas inférieure à six mois.

3. En cas de demande d'extradition portant sur plusieurs infractions dont quelques-unes ne répondent pas aux conditions du montant de la peine mentionée au paragraphe précédent, la Partie requise peut permettre l'extradition pour toutes les infractions.

Article 31

Refus d'extradition

1. L'extradition sera refusée:

a) si l'infraction est commise par une personne qui, à la date de la demande d'extradition, est ressortissant de la Partie requise ou a recu l'asile politique par ladite Partie ou est un apatride résidant dans cette Partie;

b) si l'infraction est commise en tout, ou en partie, selon la législation de la Partie requise sur le territoire de ladite Partie;

c) si l'infraction motivant la demande est prévue exclusivement par les lois sur la presse, les lois fiscales, douanières ou monétaires;

d) si l'infraction motivant la demande consiste uniquement dans la violation d'obligations militaires;

e) si, selon la législation de l'une des Parties, la poursuite pénale ou l'exécution de la peine pour l'infraction motivant la demande est inadmissible à cause de la prescription, ou si une amnistie est intervenue, ou s'il existe une autre raison juridique qui empêche l'exercice de l'action pénale ou l'exécution de la peine;

f) si pour la même infraction motivant la demande d'extradition à la charge de la personne réclamée, une décision définitive a été déjà prononcée sur le territoire de la Partie requise ou si la procédure pénale entamée contre la même personne a été supendue en vertu d'actes définitifs rendus par les autorités judiciaires de ladite Partie;

g) si l'infraction ayant été commise hors du territoire de la Partie requérante par un étranger à celle-ci, la législation de la Partie requise n'autorise pas la poursuite pour le même fait commis hors de son territoire;

h) par la Partie italienne, si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par cette Partie comme une infraction politique ou comme un fait connexe à une telle infraction;
par la Partie tchécoslovaque, si l'exécution de la demande d'extradition est considérée par cette Partie comme contraire à ses principes constitutionnels.

2. Si l'extradition est refusée, la Partie requise en informe sans délai la Partie requérante en indiquant les motifs de ce refus.

Article 32

Actes contre l'aviation civile et actes du terrorisme

Sous réserve des dispositions de l'article 31, l'extradition ne peut être refusée pour les personnes qui ont commis des actes contre la sécurité de l'aviation civile aux termes des dispositions de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, ouverte à la signature le 16.12.1970 à la Haye, de la Convention pour la répression d'actes illicites contre l'aviation civile, ouverte à la signature le 23.9.1971 à Montréal, et la Convention pour la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, ouverte à la signature le 14.12.1973 à New York, ainsi que pour les personnes qui ont commis des actes tombant sous le coup d'autres Conventions internationales contre le terrorisme auxquelles la République Italienne et la République Socialiste Tchécoslovaque sont ou seront Parties contractantes.

Article 33

Demande d'extradition

1. La demande d'extradition en vue d'entamer la procédure pénale doit être accompagnée:

a) d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant la même valeur;

b) d'une relation contenant la description des faits, la qualification de l'infraction commise, l'indication des moyens de preuves existants;

c) des textes des dispositions des lois et règlements applicables à l'infraction commise par la personne réclamée.

2. La demande d'extradition pour l'exécution d'une peine doit être accompagnée:

a) d'une expédition de la décision judiciaire passée en force de chose jugée;

b) du texte des dispositions des lois et des règlements applicables à l'infraction en question;

c) de l'indication de la partie de la peine éventuellement purgée par le condamné.

3. La demande d'extradition sera accompagnée, si possible, du signalement de la personne réclamée, de sa photographie, de ses empreintes digitales et d'informations concernant sa nationalité, sa situation personnelle, de famille et patrimoniale et son lieu de séjour sauf si ces informations sont déjà mentionnées dans la décision ou dans le mandat d'arrêt.

4. Les actes mentionnés aux paragraphes de 1 à 3 du présent article doivent être revêtus des cachets officiels des autorités appelées à les dresser.

5. La demande d'extradition et les documents annexés sont transmis par la voie diplomatique et doivent être accompagnés d'une traduction dans la langue de la Partie requise ou dans la langue francaise.

6. La Partie requérante n'est pas tenue à joindre à la demande d'extradition les preuves sur la culpabilité de la personne dont l'extradition est requise.

Article 34

Arrestation aux fins d'extradition

1. Après la réception de la demande d'extradition, la Partie requise prendra sans délai les mesures nécessaires en vue d'arrêter la personne demandée en extradition.

2. Ces mesures ne seront pas adoptées lorsqu'il est évident que l'extradition ne peut avoir lieu aux termes de la présente Convention.

Article 35

Complément d'information

1. Si la demande d'extradition ne contient pas les données et les informations nécessaires, la Partie requise peut demander le complément d'information opportun et fixer à cette fin un délai de deux mois au maximum. Sur demande motivée de la Partie requérante ce délai pourra être prolongé d'un mois au maximum.

2. La Partie requise met en liberté la personne arrêtée si les informations supplémentaires à la demande d'extradition n'ont pas été transmises dans ce délai.

Article 36

Arrestation provisoire

1. En cas d'urgence, la personne qui est sujette à l'extradition aux termes de la présente Convention peut être arrêtée même avant la réception de la demande d'extradition si la Partie requérante le demande en invoquant un mandat d'arrêt ou une décision judiciaire ayant la force de chose jugée prononcée à l'égard de cette personne. La demande d'arrestation provisoire peut être transmise par poste, par télégramme ou par telex.

2. La Partie requérante sera informée de l'arrestation provisoire et transmettra sans délai les actes nécessaires à l'extradition conformément à l'article 33 de la présente Convention.

3. La personne provisoirement arrêtée est mise en liberté si la demande d'extradition ne parvient pas dans un délai d'un mois à Partie du jour da l'arrestation provisoire qui aura été communiqué sans délai à la Partie requérante.

Article 37

Ajournement de l'extradition

Si une personne réclamée est soumise à une procédure pénale ou si elle a été condamnée sur le territoire de la Partie requise pour une autre infraction, l'extradition peut être différée jusqu'à la fin de la procédure pénale ou jusqu'à l'exécution de la peine.

Article 38

Extradition temporaire

1. Si l'ajournement de l'extradition entraîne la prescription ou entrave gravement la procédure pénale poursuivie par la Partie requérante contre la personne dont l'extradition est demandée, celle-ci pourra être extradée temporairement pour l'exécution de certains actes de procédure sur demande motivée de cette Partie.

2. La personne temporairement extradée sera rendue à la Partie requise immédiatement après la conclusion des procédures pour lesquelles elle a été remise, au plus tard dans les trois mois à compter de la date de l'extradition temporaire.

Article 39

Demandes d'extradition présentées concurrement par plusieurs Etats

Si plusieurs Etats demandent l'extradition de la même personne, la Partie requise décidera à quelle demande d'extradition donner suite en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat.

Article 40

Limites des poursuites pénales de la personne extradée

1. Sans le consentement de la Partie requise, la personne extradée ne peut être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine, ni soumise à toute autre restriction de sa liberté personnelle, ni extradée à un Etat tiers pour une infraction quelconque antérieure à la remise, autre que celle motivant l'extradition.

A cet effet une demande doit être présentée, accompagnée des pièces prévues à l'article 33 de la présente Convention et d'un procès-verbal judiciaire contenant les déclarations de l'extradé. Le consentement doit être donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termès de la présente Convention.

2. Le consentement de la Partie requise n'est pas nécessaire:

a) si la personne extradée ne quitte pas le territoire de la Partie requérante dans les trente jours qui suivent la fin de la poursuite pénale ou de l'exécution de la peine; ce délai ne comprend pas le temps durant lequel la personne extradée n'a pu quitter le territoire de cet Etat pour des raisons indépendantes de sa volonté;

b) si, après l'avoir quitté, la personne extradée est retournée sur le territoire de la Partie requérante de son gré.

Article 41

Peine capitale

Si l'infraction motivant la demande d'extradition est punie, selon la législation de la Partie requérante, de la peine capitale, cette peine ne sera pas prononcée ou si elle a été prononcée, elle ne sera pas exécutée.

Article 42

Remise de la personne extradée

La Partie requise informera la Partie requérante du lieu et de la date de la remise de la personne réclamée. Une personne réclamée peut être mise en liberté si la Partie requérante ne la prend pas en charge dans un délai de quinze jours à partir de la date fixée pour la remise.

Article 43

Remise d'objets

1. La Partie requise remettra, sur demande, dans les limites consenties par sa législation, les objets éventuellement utilisés pour commettre l'infraction pour laquelle l'extradition est accordée, les objets que la personne demandée a acquis par l'infraction ou, en cas de disposition de ces objets, la contre-valeur obtenue, ainsi que tout autre objet susceptible d'être utilisé comme preuve.

2. La Partie requise peut retenir temporairement les objets dont la remise est demandée lorsqu'elle en a besoin dans le cadre d'une autre procédure pénale.

3. Les droits des tiers sur les objets remis restent inaffectés. Ces objets seront remis après la fin de la procédure pénale par la Partie requérante à la Partie requise pour leur livraison aux ayants droit.

Article 44

Ré-extradition

Si la personne extradée se soustrait à la poursuite pénale ou à l'exécution de la peine et retourne sur le territoire de la Partie requise, elle sera ré-extradée à la suite d'une nouvelle demande de la Partie requérante sans transmission des pièces visées à l'article 33 de la présente Convention, en subsistant toutes les conditions d'extradition prévues par la présente Convention.

Article 45

Communication des résultats de la poursuite pénale

Les Parties contractantes se communiquent les résultats de la poursuite pénale engagée contre la personne extradée. Sur demande seront envoyées une copie de la décision définitive ou une expédition de la décision passée en force de chose jugée.

Article 46

Frais de l'extradition

Les frais d'extradition sont pris en charge par la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils ont été occasionnés Les frais pour le transport du territoire de l'une des Parties au territoire de l'autre de la personne à extrader sont à la charge de la Partie requérante.

Article 47

Transit

1. Chaque Partie contractante autorise, sur demande de l'autre Partie, le transit sur son territoire des personnes extradées par un Etat tiers.

2. Aux demandes d'autorisation du transit s'appliquent les dispositions de l'article 33 de la présente Convention.
Le transit pourra être refusé pour les motifs indiqués à l'article 31.

3. Aux cas où la voie aérienne sera utilisée et lorsque aucun atterrissage n'est prévu, il ne sera pas nécessaire d'obtenir l'autorisation de la Partie dont le territoire est survolé. La Partie requérante doit avertir d'avance l'autre Partie qu'il n'existe aucun obstacle au transit aux termes de la présente Convention et notamment que la personne transportée n'est pas un ressortissant de la Partie requise. Dans le cas d'atterrissage fortuit sur le territoire de la Partie requise, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 36 pourvu qu'il n'existe pas des raisons qui empêcheraient l'extradition aux termes de l'article 31 de la présente Convention. Lorsqu'un atterrissage est prévu, la Partie requérante adressera à l'autre Partie la demande de transit, conformément aux dispositions des paragraphes précédents du présent article.

4. Les frais occasionnés par le transit seront supportés par la Partie requérante.

Article 48

Poursuite pénale

1. Chaque Partie contractante sur demande de l'autre Partie s'engage à ouvrir en conformité à sa législation et dans les conditions determinées par elle, y compris la compétence jurisdictionnelle, une poursuite pénale contre ses ressortissants ayant commis sur le territoire de l'autre Partie une infraction punissable aux termes des lois en vigueur dans les deux Parties.

2. Dans les cas prévus à l'article 31, paragraphe 1, lettre a) de la présente Convention la Partie qui n'a pas accordé l'extradition s'engage, sur demande de l'autre Partie, à soumettre l'affaire à ses autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées, s'il y a lieu, pour l'infraction qui avait motivé la demande d'extradition.

3. Dans les cas prévus dans les paragraphes 1 et 2 la demande de poursuite pénale sera accompagnée des documents relatifs à l'affaire, de toute pièce à conviction existante, des indications concernant, si possible, le dommage causé ainsi que du texte des dispositions pénales applicables à l'acte; au cas où ces annexes ne seraient pas suffisantes, des indications complémentaires seront transmises sur demande de la Partie qui a ouvert la poursuite pénale.

4. Les droits des personnes lésées à la réparation des dommages, exercés avant le transfert de la poursuite pénale devant l'autorité judiciaire de la Partie requérante feront l'objet d'une procédure sur le territoire de la Partie requise.

5. La Partie requise informera l'autre Partie sans délai du résultat de la poursuite pénale. Sur demande elle enverra une copie de la décision passée en force de chose jugée.

6. Dans les cas prévus aux par.1 et 2, dès que la Partie requérante a présenté la demande de poursuite, elle doit suspendre la poursuite ou l'exécution d'une décision qu'elle a prononcée antérieurement, contre le prévenu, pour le fait qui a motivé cette demande.

La Partie requérante abandonne définitivement la poursuite ou l'exécution si le prévenu a été acquitté définitivement ou a été condamné par une décision passée en force de chose jugée et la peine a été entièrement exécutée (ou a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie) ou ne peut plus être exécutée.

La Partie requérante reprend son droit de poursuite et d'exécution:

a) si la Partie requise l'informe de sa décision de ne pas donner suite à la demande;

b) si le prévenu s'est soustrait à la poursuite ou à l'exécution de la condamnation sur le territoire de la Partie requise. Dans ce dernier cas, toute période de privation de liberté subie dans le territoire de la Partie requise doit être déduit de la sanction qui sera éventuellement prononcée par la Partie requérante.

Titre IV

Dispositions finales

Article 49

1. La présente Convention sera soumise à la ratification. Les instruments de ratification seront échangés dans les meilleurs délais à Rome.

2. La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant l'échange des instruments de ratification.

3. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Elle restera en vigueur six mois après la date à laquelle une des Parties contractantes notifiera à l'autre son intention de la dénoncer.

Article 50

Dès son entrée en vigueur la présente Convention remplace:

La Convention entre le Royaume d'Italie et la République Tchécoslovaque concernant la protection des ressortissants nationaux signée à Rome le 6 avril 1922;

L'Accord entre le Royaume d'Italie et la République Tchécoslovaque concernant l'exécution des sentences en matière civile et commerciale signé à Rome le 6 avril 1922;
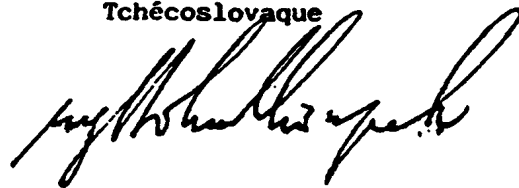
La Convention entre le Royaume d'Italie et la République Tchécoslovaque concernant l'extradition des délinquants signée à Rome le 6 avril 1922.

Fait à Praga le 6 XII. 1985 en deux exemplaires originaux, chacun en langue italienne, tchèque et française, les trois textes faisant également foi; le texte français prévaudra en cas de divergence.

Pour la République Italienne

Pour la République Socialiste Tchécoslovaque

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2041):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) l'11 dicembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 6 aprile 1988, con pareri delle commissioni II e V.

Esaminato dalla III commissione il 6 luglio 1988.

Esaminato in aula il 19 luglio 1988 e approvato il 20 luglio 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1230):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 settembre 1988, con pareri delle commissioni 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1° febbraio 1989.

Relazione scritta annunciata il 6 febbraio 1989 (atto n. 1230/*A* - relatore on. GEROSA).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 9 febbraio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 2041/*B*):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 febbraio 1989, con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione il 27 settembre 1989.

Relazione scritta annunciata il 3 ottobre 1989 (atto n. 2041/*C* - relatore on. SCALFARO).

Esaminato in aula e approvato il 15 novembre 1989.

89G0469

LEGGE 1° dicembre 1989, n. **397.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, effettuato a Roma il 25 marzo 1988.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana e la MFO (Forza multinazionale ed osservatori), concernente la proroga della partecipazione italiana alla MFO, effettuato a Roma il 25 marzo 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dallo scambio di lettere stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

SCAMBIO DI LETTERE

Multinational Force and Observers
Rome, Italy

March 25, 1988

Sir,

I have the honor to refer to the Participation Agreement between the Italian Republic and the Multinational Force and Observers (MFO), effective March 25, 1982, providing for the contribution of a naval contingent to the Organization. This agreement set forth the terms and conditions of Italy's participation in the Organization, for a term of at least two years, extendable by mutual agreement. Italy's participation in the MFO subsequently was so extended in 1984 and in 1986, with the current period of participation expiring this month.

In view of the foregoing and with the approval of the Governments of the Arab Republic of Egypt and of the State of Israel, I have the honor of proposing that the Italian participation in the MFO be continued for a further period of two years commencing March 25, 1988. If this is agreeable to your Government, I propose that this Note, together with your reply to that effect, shall together constitute an agreement effective on that date. At the expiration of this renewal, Italy's participation may be further extended by mutual agreement. I understand, as far as your Government is concerned, that this agreement is subject to approval by the Parliament in accordance with Italian Legislation.

Hon. Giulio Andreotti
Ministero degli Affari Esteri
Farnesina
Roma

I wish to confirm in addition that the interpretative understandings related to the Participation Agreement, expressed in a separate exchange of letters of March 16, 1982, shall remain in effect during this additional two-year period.

The Italian Contingent undertakes an essential task in, ensuring the success of the mission of the MFO and in securing the peace, and discharges its duties with a professionalism and reliability that legitimately should be the source of pride for your Government, as it is for the MFO.

Please accept the renewed assurances of my highest consideration, and my continuing gratitude for the valuable support provided to the MFO by your Government.

Peter D. Constable

Director General

Il Ministro degli Affari Esteri

March 25, 1988

Sir,

I have the honor to aknowledge the receipt of your note dated 25th March, 1988, the text of which reads as follows:

"I have the honor to refer to the Participation Agreement between the Italian Republic and the Multinational Force and Observers (MFO), effective March 25, 1982, providing for the contribution of a naval contingent to the Organization. This agreement set forth the terms and conditions of Italy's participation in the Organization, for a term of at least two years, extendable by mutual agreement. Italy's participation in the MFO subsequently was so extended in 1984 and in 1986, with the current period of participation expiring this month.

In view of the foregoing and with the approval of the Government of the Arab Republic of Egypt and of the State of Israel, I have the honor of proposing that the Italian participation in the MFO be continued for a further period of two years commencing March 25, 1988. If this is agreeable to your Government, I propose that this Note, together with your reply to that effect, shall together constitute an agreement effective on that date. At the expiration of this renewal, Italy's participation may be further extended by mutual agreement. I understand, as far as your Government is concerned, that this agreement is subject to approval by the Parliament in accordance with Italian Legislation.
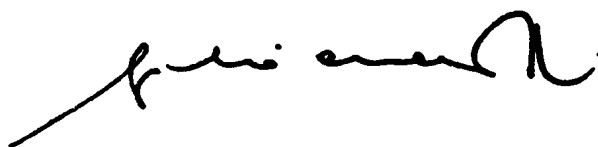
Mr. Peter D. Constable
Director General
Multinational Force and Observers
R O M E

I wish to confirm in addition that the interpretative understandings related to the Participation Agreement, expressed in a separate exchange of letters of March 16, 1982, shall remain in effect during this additional two-years period.

The Italian Contingent undertakes an essential task in ensuring the success of the mission of the MFO and in securing the peace, and discharges its duties with a professionalism and reliability that legitimately should be the source of pride for your Government, as it is for the MFO."

I have the honor to inform you that the proposals contained in your Note are acceptable to the Italian Government and that your Note and the present reply will be regarded as constituting an Agreement between our two Governments on this matter.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

TRADUZIONE NON UFFICIALE

25 marzo 1988

Signore,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo di Partecipazione tra la Repubblica Italiana e la Forza multinazionale e di osservatori (MFO), in vigore dal 25 marzo 1982, che prevede il contributo di un contingente navale all'Organizzazione. Detto accordo stabiliva i termini e le condizioni della partecipazione dell'Italia nell'Organizzazione per un periodo di almeno due anni, estensibile mediante accordo. Successivamente la partecipazione dell'Italia nella MFO è stata estesa nel 1984 e nel 1986, e l'attuale periodo di partecipazione scade questo mese.

Alla luce di quanto appena detto e con l'approvazione dei Governi della Repubblica Araba d'Egitto e dello Stato d'Israele, ho l'onore di proporre che la partecipazione italiana nella MFO venga estesa per un ulteriore periodo di due anni, a decorrere dal 25 marzo 1988. Se ciò e accettabile per il Suo Governo, propongo che la presente Nota, unitamente alla Sua risposta alla medesima, costituiscano un accordo che abbia effetto a partire da detta data. Alla scadenza del presente rinnovo, la partecipazione dell'Italia potrà essere ulteriormente estesa mediante accordo reciproco. Mi risulta, per quanto concerne il Suo Governo, che il presente accordo è soggetto ad approvazione da parte del Parlamento in conformità alla legislazione italiana.

On. Giulio Andreotti

Ministero degli Affari Esteri

Farnesina

ROMA

Desidero inoltre confermare che le intese interpretative di cui all'Accordo di Partecipazione, espresse nel separato scambio di lettere del 16 marzo 1982 continueranno ad avere effetto durante il periodo addizionale di due anni.

Il Contingente Italiano svolge un compito essenziale nell'assicurare il successo della missione della MFO e nel garantire la pace, e assolve i suoi doveri con una professionalità ed un'affidabilità che dovrebbero legittimamente constituire una fonte di orgoglio per il Suo Governo, come lo sono per la MFO.

La prego di accettare i rinnovati sensi della mia più alta considerazione, e la mia continua gratitudine per il valido sostegno fornito alla MFO dal Suo Governo.

Peter D. Constable
Direttore Generale

25 marzo 1988

Signore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota del 25 marzo 1988, del seguente tenore:

"Ho l'onore di riferirmi all'Accordo di Partecipazione tra la Repubblica Italiana e la Forza multinazionale e di osservatori (MFO), in vigore dal 25 marzo 1982, che prevede il contributo di un contingente navale all'Organizzazione. Detto accordo stabiliva i termini e le condizioni della partecipazione dell'Italia nell'Organizzazione per un periodo di almeno due anni, estensibile mediante accordo. Successivamente la partecipazione dell'Italia nella MFO è stata estesa nel 1984 e nel 1986, e l'attuale periodo di partecipazione scade questo mese.

Alla luce di quanto appena detto e con l'approvazione dei Governi della Repubblica Araba d'Egitto e dello Stato d'Israele, ho l'onore di proporre che la partecipazione italiana nella MFO venga estesa per un ulteriore periodo di due anni, a decorrere dal 25 marzo 1988. Se ciò è accettabile per il Suo Governo, propongo che la presente Nota, unitamente alla Sua risposta alla medesima, costituiscano un accordo che abbia effetto a partire da detta data. Alla scadenza del presente rinnovo, la partecipazione dell'Italia potrà essere ulteriormente estesa mediante accordo reciproco. Mi risulta, per quanto concerne il Suo Governo, che il presente accordo è soggetto ad approvazione da parte del Parlamento in conformità alla legislazione italiana.

Sig. Peter D. Constable

Direttore Generale

MFO

ROMA

Desidero inoltre confermare che le intese interpretative di cui all'Accordo di Partecipazione, espresse nel separato scambio di lettere del 16 marzo 1982 continueranno ad avere effetto durante il periodo addizionale di due anni.

Il Contingente Italiano svolge un compito essenziale nell'assicurare il successo della missione della MFO e nel garantire la pace, e assolve i suoi doveri con una professionalità ed un'affidabilità che dovrebbero legittimamente constituire una fonte di orgoglio per il Suo Governo, come lo sono per la MFO."

Ho l'onore di informarLa che le proposte contenute nella Sua nota sono accettabili per il Governo Italiano e che la Sua Nota e la presente risposta costituiranno un Accordo tra i nostri Governi a tale proposito.

Voglia accettare, Signore, i sensi della mia piu alta considerazione.

Giulio Andreotti

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1389):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 9 novembre 1988.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 gennaio 1989, con pareri delle commissioni 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 10 maggio 1989.

Relazione scritta annunciata il 31 maggio 1989 (atto n. 1389/*A* - relatore sen. ORLANDO).

Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1989.

Camera dei deputati (atto n. 4180):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 settembre 1989, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla III commissione il 26 ottobre 1989.

Relazione scritta annunciata il 31 ottobre 1989 (atto n. 4180/*A* - relatore on. CRESCENZI).

Esaminato in aula e approvato il 15 novembre 1989.

89G0470

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651403) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.